***SERIE GENERALE***

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 147° — Numero 200**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 29 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Regione Toscana**



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**



**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187**

MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di onorificenze al valor civile.**

**Da 06A07661 a 06A07812**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006, n. **255.**

**Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorità competenti e le modalità di compilazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 7 febbraio 2006;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 20 aprile 2006;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto del regolamento*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le modifiche di cui al presente regolamento.

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata».

2. Al comma 4 dell'articolo 1 le parole: «della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, in particolare, degli articoli 9 e 10 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo».

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. All'articolo 2 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I documenti caratteristici del personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo.».

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 le parole: «abbia pari o minore anzianità» sono sostituite dalle seguenti: «abbia minore anzianità assoluta o relativa».

Art. 5.

*Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4 le parole: «termine del» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione dal».

2. All'articolo 4, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* fine del servizio del giudicando o del compilatore;».

3. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«*b-bis)* variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore;

*b-ter)* variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;

*b-quater)* variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'articolo 3, comma 1;».

4. All'articolo 4, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* compimento del periodo massimo di un anno non documentato;».

5. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 4 le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata».

6. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *h)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*h-bis)* domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.».

Art. 6.

*Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il numero 3) è abrogato.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«*4)* i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalità e termini.».

3. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole: «Nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, numeri 2) e 3),» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto dal comma 1, lettera *b)*, numero 2),».

Art. 7.

*Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. Al numero 1) della lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 6 le parole: «e l'Aeronautica» sono soppresse.

Art. 8.

*Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: «dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».

2. Al comma 3 dell'articolo 8 le parole: «dell'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».

Art. 9.

*Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. *9-bis (Custodia)*. — *1.* I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:

*a)* un esemplare, presso la Direzione generale per il personale militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale;

*b)* un esemplare, presso il comando del corpo o autorità corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale.

2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze e per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.».

Art. 10.

*Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. All'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, numeri 1), le parole: «brigadier generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di brigata» e le parole: «maggiore generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di divisione».

Art. 11.

*Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. All'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorità competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente.».

2. All'articolo 11 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorità civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole: «l'ufficio del Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa.».

4. All'articolo 11 dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis.* Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.».

Art. 12.

*Abrogazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. L'articolo 12 è abrogato.

Art. 13.

*Modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. Al comma 3 dell'articolo 14 dopo le parole: «revisione di» sono inserite le seguenti: «almeno e».

Art. 14.

*Sostituzione dei modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213*

1. I modelli dei documenti caratteristici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono sostituiti dai modelli allegati al presente decreto.

Art. 15.

*Decorrenza*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006*
*Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 24*

Modello A (art.1, comma 3)

*N. d'ordine ..........*
*del documento caratteristico*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

☐ E.I. ☐ M.M. ☐ A.M. ☐ CC

(1) ______________________

☐ **SCHEDA VALUTATIVA**
☐ **RAPPORTO INFORMATIVO**

PER **UFFICIALI GENERALI** FINO AL GRADO DI GENERALE DI DIVISIONE E GRADI CORRISPONDENTI

| del (2) | | |
|---|---|---|
| nato il | a | prov. |
| motivo della compilazione del documento: | | |

| *INCARICHI RICOPERTI* | dal | al |
|---|---|---|
| ❑<br>❑<br>❑ | | |
| dipendenze da altre Autorità:<br>❑ | dal | al |
| incarico dell'Autorità: | | |

| COMPILATORE | 1° REVISORE | 2° REVISORE |
|---|---|---|
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| dal | dal | dal |
| al | al | al |

Data ..........

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
(3) Incarico.
(4) Eventuali motivi d'impedimento.

A3

Cognome______________ Nome ______________ N. d'ordine d.c. _________

| Parte IV – GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COMPILATORE (5) |
| --- |
| QUALIFICA (6) .............................................. BOLLO (firma) ..............................................<br>(Località e data) .............................................. |
| Parte V – GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 1º REVISORE (7) |
| QUALIFICA (6) .............................................. BOLLO (firma) ..............................................<br>(Località e data) .............................................. |
| Parte VI – GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 2º REVISORE (7) |
| QUALIFICA (6) .............................................. BOLLO (firma) ..............................................<br>(Località e data) .............................................. |

(5) Il compilatore, nell'esprimere il giudizio complessivo, deve mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'Ufficiale Generale. Deve inoltre specificare l'eventuale attività di rilievo (importanti esercitazioni, lavori studi, ecc.) svolta dall'Ufficiale Generale nel periodo cui si riferisce il documento.

(6) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso in caso di scheda valutativa con una delle seguenti voci: Eccellente – Superiore alla media – Nella media – Inferiore alla media – Insufficiente.

(7) Il 1º ed il 2º revisore devono esprimere un giudizio unitario sul complesso delle qualità indicate nelle parti I, II, e III della scheda, mettendo in risalto gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'Ufficiale Generale. In caso di discordanza col compilatore, devono spiegarne le ragioni.

A4

Cognome Nome N. d'ordine d.c.

## FOGLIO DI COMUNICAZIONE

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE *(8)*

QUALIFICA FINALE _______________________ *BOLLO (9)* _____________________________

*INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D.Lgs.30 giugno 2003 N. 196*

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge n.1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

***Per presa conoscenza e visione integrale***

Località e data _______________________ *(10)* _________________________________

*(8)* Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.
*(9)* Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.
*(10)* Grado e firma del militare valutato.

Modello B (art.1, comma 3)

N. d'ordine .................. del documento caratteristico

**MINISTERO DELLA DIFESA**

☐ E.I. ☐ M.M. ☐ A.M. ☐ CC

(1) ______________________________

☐ **SCHEDA VALUTATIVA**
☐ **RAPPORTO INFORMATIVO**

PER **UFFICIALI** FINO AL GRADO DI COLONNELLO E GRADI CORRISPONDENTI

| del (2) | | |
|---|---|---|
| nato il | a | Prov. |
| motivo della compilazione del documento: | | |

| *INCARICHI RICOPERTI* | dal | al |
|---|---|---|
| ☐<br>☐<br>☐ | | |
| dipendenze da altre Autorità:<br>☐ | dal | al |
| incarico dell'Autorità: | | |

| COMPILATORE | 1° REVISORE | 2° REVISORE |
|---|---|---|
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| dal | dal | dal |
| al | al | al |

Data ..................

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o è impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
(3) Incarico.
(4) Eventuali motivi d'impedimento

B2

Cognome_______________ Nome _______________ N. d'ordine d.c. __________

## PARTE I – QUALITÀ FISICHE, MORALI E DI CARATTERE

***SEZIONE "A"***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASPETTO FISICO**<br>RI 1 | ☐ Alto e robusto<br>☐ Corpulento | ☐ Di media statura e snella<br>☐ Longilineo | ☐ Di media statura e robusto<br>☐ Dal fisico asciutto |
| **PORTAMENTO**<br>RI 2 | ☐ Disinvolto<br>☐ Dignitoso | ☐ Dimesso<br>☐ Distinto | ☐ Altero<br>☐ Trascurato |
| **VIGORE FISICO**<br>RI 3 | ☐ Sopporta attività che richiedono elevato dispendio d'energie<br>☐ Ragguardevole anche in situazioni disagevoli | ☐ Non sempre durevole<br>☐ Costantemente elevato anche in situazioni critiche | ☐ Durevole in situazioni normali<br>☐ Problematico anche in situazioni normali |
| **TEMPERAMENTO**<br>RI 4<br>(è possibile barrare due voci) | ☐ Introverso ☐ Freddo<br>☐ Tranquillo ☐ Flemmatico | ☐ Passionale ☐ Riservato<br>☐ Sanguigno ☐ Calmo | ☐ Estroverso ☐ Impaziente<br>☐ Gioviale ☐ Irritabile |
| **VIGORE MENTALE**<br>5 | ☐ Buona resistenza all'impegno mentale, arduo e prolungato<br>☐ Si affatica facilmente ed è spesso deconcentrato | ☐ Talvolta lamenta cedimenti di concentrazione che si accentuano in condizioni di disagio<br>☐ Ottima resistenza all'affaticamento mentale | ☐ Assicura un sufficiente rendimento anche in condizioni ardue e disagevoli<br>☐ E' instancabile anche in condizioni di disagio e/o emergenza |
| **BUON SENSO**<br>6 | ☐ Agisce con ponderatezza<br>☐ Molto equilibrato | ☐ Talvolta necessita di guida<br>☐ Dà affidamento | ☐ Generalmente ponderato<br>☐ Carente |
| **FORZA DI CARATTERE**<br>7 | ☐ Agisce con consapevole fermezza / Coraggioso<br>☐ Volubile e arrendevole | ☐ Titubante<br>☐ Prudente / Ponderato | ☐ Audace / Affronta con decisione ogni tipo di situazione<br>☐ Caparbio |

***SEZIONE "B"*** (attenersi alle istruzioni di para. 2 lettera b).

| | |
|---|---|
| **CONDIZIONE PSICOFISICA** (capacità di sopportare condizioni di disagio e ottimizzare le proprie prestazioni menzionando anche eventuali potenzialità sportive oppure carenze fisiche, il tutto correlato alla fascia d'età e all'attività di servizio):<br>RI 8 | |
| **CAPACITA' DI PRESENTAZIONE**<br>(tatto, discrezione, misura, personalità e disinvoltura nei rapporti interpersonali)<br>RI 9 | |
| **SPIRITO DI SERVIZIO** (agire in una struttura gerarchicamente organizzata con atteggiamento sincero e leale specie nel mantenere prioritari gli interessi della collettività rispetto a quelli personali):<br>RI 10 | |
| **AUTOCONTROLLO**<br>(condizione emotiva, padronanza delle proprie azioni e reazioni):<br>RI 11 | |
| **ESEMPLARITÀ'** (naturalezza nel proporsi quale modello di valori e di comportamenti da imitare, specie se è richiesto sacrificio e coraggio):<br>12 | |
| **ASCENDENTE**<br>(sensazione d'importanza e fiducia derivanti dallo spessore della personalità):<br>13 | |

**Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte I ( ed eventuali osservazioni):**

B3

Cognome_______________ Nome _______________ N. d'ordine d.c. __________

## PARTE II – QUALITÀ INTELLETTUALI E CULTURALI

| *SEZIONE "A"* | | | |
|---|---|---|---|
| **MEMORIA**<br>RI 14 | ☐ Pronta e fedele<br>☐ Efficace | ☐ Non sempre efficace<br>☐ Buona | ☐ Normale<br>☐ Sufficiente |
| **VERSATILITÀ**<br>RI 15 | ☐ Si applica in più attività, conseguendo buoni risultati<br>☐ Poco incline ad operare al di fuori delle proprie attività | ☐ Scarsa propensione ad operare in attività diverse da quelle abituali<br>☐ Capace di operare in modo eccellente in molteplici attività | ☐ Ha la predisposizione per le attività che destano il suo interesse<br>☐ Ha discrete doti di adattabilità |
| **CAPACITÀ D'ANALISI E APPROCCIO MENTALE**<br>RI 16 | ☐ Analizza i problemi sempre da diverse angolazioni e senza pregiudizi<br>☐ Sa esaminare prontamente ogni problema che rientri nelle proprie esperienze | ☐ Riesce ad analizzare gli argomenti in modo accettabile<br>☐ In genere si limita a un approccio ristretto del fenomeno da valutare | ☐ Nell'affrontare il problema è talvolta impreciso e generico<br>☐ Superficiale nell'approfondimento |
| **CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE**<br>RI 17 | ☐ E' dotato d'eloquio fluente ed avvincente<br>☐ Si esprime in modo molto particolareggiato | ☐ Si esprime spesso in modo improprio<br>☐ E' dotato di una consistente padronanza del linguaggio | ☐ Si esprime in modo essenziale ma chiaro e corretto<br>☐ Si esprime in modo efficace |
| **CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE SCRITTA**<br>RI 18 | ☐ Scrive in modo lineare, chiaro e conciso in tempi accettabili<br>☐ E' dotato di uno stile brillante ed avvincente | ☐ Talvolta usa frasi non sempre chiare e correttamente formulate<br>☐ Scrive con sufficiente correttezza e chiarezza in tempi ristretti | ☐ Possiede margini di miglioramento<br>☐ Si esprime in modo efficace e corretto in tempi ristretti |

| *SEZIONE "B"* | |
|---|---|
| **PERSPICACIA**<br>(intuire con prontezza e correttamente situazioni e idee):<br>RI 19 | |
| **ATTITUDINE ALLA SINTESI**<br>(distinguere nei problemi gli aspetti essenziali):<br>RI 20 | |
| **IMPEGNO NELL'AVVALERSI DELLE LINGUE STRANIERE**<br>(menzionare l'eventuale contributo fornito ai fini dell'attività di servizio nonché la lingua utilizzata):<br>RI 21 | |
| **AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURALE**<br>(menzionando la prevalenza umanistica o scientifica):<br>22 | |
| **ATTITUDINE , O NON, A PARTICOLARI INCARICHI**<br>(tipologie di riferimento: operativo, logistico; giuridico/ordinativo; interforze; internazionale; ecc. …):<br>23 | |

| **Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte II ( ed eventuali osservazioni):** |
|---|
| |

B4

Cognome_______________ Nome _______________ N. d'ordine d.c. __________

## PARTE III – QUALITÀ' PROFESSIONALI

| *SEZIONE "A"* | | | |
|---|---|---|---|
| **FEDELTÀ D'INTENTI** | ☐ Esegue con perspicacia e scrupolo gli ordini e le direttive impartitegli | ☐ Esegue sempre gli ordini e le direttive con la massima lealtà, fedeltà e tempestività | ☐ A volte fraintende gli ordini ricevuti |
| RI 24 | ☐ Esegue ed interpreta correttamente ordini e direttive | ☐ Esegue ordini e direttive in maniera soddisfacente | ☐ Talvolta esegue ordini e direttive con spirito accomodante |
| **SPIRITO DI COLLABORAZIONE** | ☐ Sempre disponibile nei confronti di superiori, colleghi e dipendenti | ☐ Quando necessario, riesce a instaurare una discreta collaborazione | ☐ Pone i colleghi nelle condizioni di farsi carico del lavoro che gli compete |
| RI 25 | ☐ Ottima disponibilità alla coesione e alla proposizione di suggerimenti | ☐ Non sempre disponibile | ☐ È sempre protagonista nel ricercare la collaborazione e l'amalgama |
| **SENSO DELLA MISURA** | ☐ Considera nella giusta misura le esigenze di servizio correlate all'incarico | ☐ Talvolta esagera nel considerare le esigenze correlate alle proprie responsabilità | ☐ Coscienzioso e misurato |
| RI 26 | ☐ Dimostra qualche egoismo nel valutare il giusto rapporto esigenze/possibilità generali | ☐ Non si fa condizionare dalle situazioni | ☐ Non trascura di rappresentare le proprie necessità |
| **RISERVATEZZA** | ☐ Assolutamente riservato | ☐ Superficiale | ☐ Di dubbia riservatezza |
| RI 27 | ☐ Molto riservato | ☐ Abbastanza riservato | ☐ Riservato nell'essenziale |
| **SENSO DELLA DISCIPLINA** | ☐ Si distingue per il rispetto della regola | ☐ Altissimo e profondamente sentito | ☐ Non sempre rispettoso degli ordini e dei regolamenti |
| RI 28 | ☐ Contribuisce efficacemente al mantenimento dell'ordine | ☐ Spiccato | ☐ Esclusivamente formale |
| **IMPEGNO E DETERMINAZIONE** | ☐ Dedica ogni energia all'assolvimento dei compiti affidatigli | ☐ Apatico | ☐ Carente specie nelle attività che non lo convincono |
| RI 29 | ☐ Tempestivo ed efficace nelle attività che destano il suo interesse | ☐ Conclude gli intenti prestabiliti con adeguata volontà ed energia | ☐ Ottiene risultati in modo tempestivo ed efficace |
| **CAPACITÀ DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI** | ☐ Utilizza, coordina e controlla i dipendenti in modo da esaltarne le caratteristiche produttive | ☐ Coordina e motiva i dipendenti in modo da ottenere un forte spirito di corpo | ☐ Dimostra discreta intuizione nell'impiego del personale |
| (organizzativa) 30 | ☐ Talvolta si lascia sfuggire di mano la situazione | ☐ Capace e coscienzioso | ☐ Non conosce profondamente il proprio personale e talvolta non riesce a impiegarlo in modo ottimale |

B5

Cognome_______________ Nome _______________ N. d'ordine d.c. __________

## SEGUE PARTE III - QUALITÀ PROFESSIONALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPACITÀ GESTIONALE**<br>(amministrativa e cura del materiale)<br>31 | ☐ Amministra e impiega in modo ottimale i mezzi e le risorse disponibili<br>☐ Eccellente in ogni circostanza | ☐ Non sempre ha saputo amministrare con la dovuta razionalità i mezzi e le risorse a disposizione<br>☐ Riesce ad ottenere risultati proporzionali ai mezzi e alle risorse disponibili | ☐ Capace di operare in modo soddisfacente anche con mezzi e risorse non pienamente disponibili<br>☐ Esercita un limitato controllo sull'utilizzazione di mezzi e risorse disponibili |
| **CAPACITÀ FORMATIVA**<br>(didattica, educativa e addestrativa)<br>32 | ☐ Esplica il suo insegnamento con incisività ottenendo risultati eccellenti<br>☐ Si adopera per lo sviluppo culturale / morale / addestrativo dei propri dipendenti | ☐ Talvolta non sa dare il giusto rilievo alla promozione culturale / morale / addestrativa<br>☐ Utilizza ogni tipo d'esperienza personale per incrementare la preparazione del personale affidatogli | ☐ È capace in poco tempo di portare a ottimi livelli il grado di preparazione del personale affidatogli<br>☐ Trascura gli aspetti formativi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALORE OPERATIVO O APPORTO PROFESSIONALE**<br>☐ nelle attività tipiche di campagna / di bordo / di volo / di indagine:<br>☐ nelle attività di istituto:<br>RI 33 | ☐ Insufficiente<br>☐ Buono | ☐ Carente<br>☐ Molto buono | ☐ Sufficiente<br>☐ Ottimo |
| **MOTIVAZIONE AL LAVORO**<br>(interesse diretto agli obiettivi organizzativi e conseguente partecipazione con senso del dovere e di responsabilità, abnegazione e spirito di sacrificio)<br>RI 34 | ☐ Insufficiente<br>☐ Buono | ☐ Carente<br>☐ Molto buono | ☐ Sufficiente<br>☐ Ottimo |
| **AFFIDABILITÀ**<br>(valori e qualità adeguati ad assicurare il perseguimento dei propri Compiti)<br>35 | ☐ Scarsa<br>☐ Adeguata | ☐ Adeguata e sicura<br>☐ Altissima anche in situazioni critiche | ☐ Buona in condizioni normali<br>☐ Incerta |

| | |
|---|---|
| Impegno e classificazione nella frequenza di corsi d'istruzione inferiori ai 60 giorni.<br>Per periodi superiori, sono da riportare la valutazione (OTTIMO - MOLTO BUONO – BUONO - SUFFICIENTE– INSUFFICIENTE) nonché la posizione di classifica; qualora quest'ultima non sia prevista, ci si deve richiamare ad una possibile comparazione dei frequentatori:<br>RI 36 | ☐ Ha frequentato il corso di_______________ dal _______________ al _______________ conseguendo una valutazione di _______________ classificandosi _______________ su __________ frequentatori, manifestando (eventuali note riferite all'impegno/motivazioni di apprendimento riguardanti la specificità del corso) |
| Quadro riservato al rilevamento valutativo relativo ad eventuale doppio incarico o dipendenza da altre Autorità / tecnica.<br>RI 37 | ☐ Si è tenuto conto nel contesto generale del documento degli elementi d'informazioni forniti da:<br>☐ Ha contribuito/partecipato/svolto ... |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RENDIMENTO**<br>(impulso ed efficacia impressi all'incarico/i assolto/i);<br>- (la casella 2 riguarda, qualora assolti, il doppio incarico oppure la dipendenza da altra autorità);<br>RI 38 | 1<br>Insufficiente<br>2 | 1<br>Carente<br>2 | 1<br>Sufficiente<br>2 | 1<br>Buono<br>2 | 1<br>Molto buono<br>2 | 1<br>Ottimo<br>2 |

B6

Cognome_______________ Nome _______________ N. d'ordine d.c. __________

## SEGUE PARTE III – QUALITÀ PROFESSIONALI

| *SEZIONE "B"* | |
|---|---|
| **INCLINAZIONE ALLE RELAZIONI PUBBLICHE** (creare relazioni appropriate per contribuire al rafforzamento dell'immagine istituzionale): 39 | |
| **PREPARAZIONE TECNICO PROFESSIONALE** 40 | |
| **SPIRITO D'INIZIATIVA** (intraprendere autonomamente le attività necessarie a superare le difficoltà contingenti, dimostrando tempestività ed efficacia): 41 | |
| **INDOLE ORGANIZZATIVA** (tipologie cui fare riferimento: - accentratore o decentratore - rispettoso o meno dell'iter procedurale): 42 | |
| **PREDISPOSIZIONE AL CONTROLLO** (esaminare attentamente ogni attività rilevando eventualmente l'imprecisione, il difetto e/o il non rispetto della regola al fine di poter assicurare completezza, esattezza, validità e rispondenza): 43 | |
| **DECISIONALITÀ** (decidere con sicurezza ed autonomia anche in situazioni di alta indeterminatezza e/o rischio, assumendosi ogni responsabilità connessa): 44 | |
| **PREDISPOSIZIONE AL COMANDO** (ottenere facilmente e prontamente completa adesione, collaborazione e azione, secondo piena fedeltà di intenti): 45 | |
| **Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte III ( ed eventuali osservazioni):** | |

B7

Cognome Nome N. d'ordine d.c.

**PARTE IV - SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI**

| GIUDIZIO DEL COMPILATORE | | |
|---|---|---|
| | | |
| QUALIFICA<br>Località e data | BOLLO | IL COMPILATORE |

| GIUDIZIO DEL 1° REVISORE | | |
|---|---|---|
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | | |
| QUALIFICA<br>Località e data ______________ | BOLLO | IL 1° REVISORE<br>______________ |

| GIUDIZIO DEL 2° REVISORE | | |
|---|---|---|
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | | |
| QUALIFICA<br>Località e data | BOLLO | IL 2° REVISORE |

**FOGLIO DI COMUNICAZIONE**

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE *(a)*

QUALIFICA FINALE ______________ BOLLO *(b)* ______________

***INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D.Lgs.30 giugno 2003 N. 196***

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dalla legge 5 novembre 1962, n.1695, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge 1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

***Per presa conoscenza e visione integrale***

Località e data *(c)*______________

*(a)* Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.
*(b)* Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.
*(c)* Grado e firma del militare valutato.

B8

## MODELLO B - *ISTRUZIONI SOMMARIE*

1. **METODOLOGIA**

Le qualità riportate nelle "Sezioni A" descrivono le caratteristiche e valutano le capacità del personale, dimostrate nell'espletamento dell'incarico e sono giudicate mediante la scelta di formulazioni prefissate, disposte in maniera casuale per garantire giudizi ragionati.

Le qualità, invece, della Sezione "B" sono rivolte alla valutazione delle attitudini, mediante l'utilizzazione di una gamma di valori prefissati accompagnati da una nota di commento, obbligatoria nel caso di attribuzione dei valori estremi, facoltativa negli altri casi.

2. **COMPILAZIONE**

**a)** Il presente fascicolo è utilizzabile per la compilazione di:
- SCHEDA VALUTATIVA, per periodi di servizio pari o superiori ai 180 giorni, mediante la valutazione di tutte le qualità / attitudini (comprese quelle riferite al rapporto informativo - RI) ad eccezione di quelle che si ritiene non trovino riscontro nell'incarico del giudicando;
- RAPPORTO INFORMATIVO, per i periodi di servizio inferiori ai 180 giorni nonché pari o superiori ai 60 giorni, mediante la compilazione delle qualità contrassegnate con la sigla RI ed evidenziate graficamente, ad eccezione dei casi contemplati che consentono il superamento dei 180 giorni ove è consentito di valutare anche quelle qualità che siano emerse durante l'assolvimento dell'incarico o che trovino riscontro nella frequentazione dei corsi.

In particolare:
- la compilazione del rapporto informativo "in ogni caso" non prevede la valutazione della qualifica finale;
- i corsi d'istruzione inferiori ai 60 giorni devono essere considerati nel quadro 36 sia per l'aspetto rendimento, sia per la relativa classificazione da prevedere in tutti i casi possibili.
  Per corsi di periodo pari o superiore ai 60 giorni viene compilato regolare rapporto informativo ed in tal caso il quadro 36 viene utilizzato unicamente per riportare la classificazione ottenuta.

**b)** La valutazione delle qualità avviene:
- nell'ambito delle Sezioni "A", barrando la casella della formulazione prescelta tra le sei a disposizione;
- per le Sezioni "B", utilizzando la seguente gamma di valori: insufficiente / insoddisfacente / carente / sufficiente / soddisfacente / buono / molto buono / ottimo / pregevole.
  I valori sottolineati possono essere utilizzati solamente se avvalorati dalla sintetica descrizione dei relativi fatti / risultati / prestazioni / comportamenti / lavori per fornire una dimensione attendibile al valore attribuito.
  In particolare:
  - per il rendimento è prevista una duplice valutazione allo scopo di poter giudicare eventualmente il doppio incarico o una dipendenza da una autorità diversa. Tale eventualità trova riscontro nella barratura della casella 2 il cui valore eventualmente è da riprendere dagli "elementi di informazione".
  - ogni qualità che per qualsiasi motivo non possa essere valutata deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo di casella.

**c)** Per quanto riguarda la formulazione dei giudizi e delle qualifiche finali (parte IV):
- il compilatore formula un sintetico giudizio finale comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 1° revisore esprime concordanza con il giudizio/qualifica del compilatore, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi, e formula il proprio giudizio comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 2° revisore esprime concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi e formula il proprio giudizio;
- le qualifiche, previste dagli artt. 2 e 3 della legge 1695/1962, sono espresse attraverso la scelta tra ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INFERIORE ALLA MEDIA, INSUFFICIENTE.

Il giudizio finale è compilato dall'ultimo revisore nel foglio di comunicazione.

Modello C (art.1, comma 3)

*N. d'ordine del documento caratteristico*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

☐ E.I. ☐ M.M. ☐ A.M. ☐ CC

(1) ______________________________

☐ **SCHEDA VALUTATIVA**
☐ **RAPPORTO INFORMATIVO**

PER **RUOLO MARESCIALLI** E RUOLI CORRISPONDENTI

| del (2) | | |
|---|---|---|
| nato il | a | prov. |
| motivo della compilazione del documento: | | |

| *INCARICHI RICOPERTI* | dal | al |
|---|---|---|
| ❑<br>❑<br>❑ | | |
| dipendenze da altre Autorità:<br>❑ | dal | al |
| incarico dell'Autorità: | | |

| COMPILATORE | 1° REVISORE | 2° REVISORE |
|---|---|---|
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| dal | dal | dal |
| al | al | al |

Data ..................................

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o è impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
(3) Incarico.
(4) Eventuali motivi d'impedimento.

C2

Cognome Nome N. d'ordine d.c.

**PARTE I – QUALITA' FISICHE, MORALI E DI CARATTERE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPETTO FISICO**<br>1<br>**RI** | ☐ Alto e robusto | ☐ Di media statura e snello | ☐ Di media statura e robusto | ☐ Corpulento | ☐ Longilineo | ☐ Dal fisico asciutto |
| **VIGORE FISICO**<br>2<br>**RI** | ☐ Sopporta attività che richiedono elevato dispendio di energie | ☐ Non sempre durevole | ☐ Durevole in condizioni normali | ☐ Ragguardevole anche in ambienti duri e disagevoli | ☐ Costantemente elevato anche in situazioni critiche | ☐ Problematico in situazioni normali |
| **PORTAMENTO**<br>3<br>**RI** | ☐ Disinvolto | ☐ Dimesso | ☐ Altero | ☐ Dignitoso | ☐ Distinto | ☐ Trascurato |
| **TEMPERAMENTO**<br>4<br>**RI**<br>(è possibile barrare due voci, se necessario) | ☐ Introverso<br>☐ Tranquillo | ☐ Freddo<br>☐ Flemmatico | ☐ Passionale<br>☐ Sanguigno | ☐ Riservato<br>☐ Calmo | ☐ Estroverso<br>☐ Gioviale | ☐ Impaziente<br>☐ Irritabile |
| **SPIRITO DI SERVIZIO**<br>5<br>**RI** | ☐ Privilegia gli interessi collettivi | ☐ Sempre esemplare | ☐ Generalmente trascurato | ☐ Idoneo ad agire in un contesto gerarchico | ☐ Normalmente sentito | ☐ Trascura gli interessi collettivi |
| **BUON SENSO**<br>6 | ☐ Agisce con ponderatezza | ☐ Talvolta necessita di guida | ☐ Generalmente ponderato | ☐ Molto equilibrato | ☐ Dà affidamento | ☐ Carente |
| **FORZA DI CARATTERE**<br>7 | ☐ Agisce con consapevole fermezza / coraggioso | ☐ Titubante | ☐ Audace / affronta ogni tipo di situazione | ☐ Volubile e arrendevole | ☐ Prudente / ponderato | ☐ Caparbio |
| **ASCENDENTE**<br>8 | ☐ Ha spessore caratteriale e morale | ☐ Intimorisce | ☐ Autorevole | ☐ Esercita una discreta autorevolezza | ☐ Carente / Autoritario | ☐ Scarso |

**Parere di concordanza / non concordanza del I° Revisore sulle qualità giudicate nella parte I ( ed eventuali osservazioni):**

**PARTE II – QUALITA' INTELLETTUALI E CULTURALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEMORIA**<br>9<br>**RI** | ☐ Pronta e fedele | ☐ Non sempre efficace | ☐ Normale | ☐ Efficace | ☐ Buona | ☐ Sufficiente |
| **PERSPICACIA**<br>10<br>**RI** | ☐ Intuisce prontamente le situazioni | ☐ Acuto specie nell'ambito delle proprie competenze | ☐ Intelligente | ☐ Talvolta ha bisogno di spiegazioni | ☐ Dalla mente molto vivace | ☐ Lento |
| **VERSATILITÀ**<br>11<br>**RI** | ☐ Si applica in più attività, conseguendo buoni risultati | ☐ Scarsa propensione ad operare in attività diverse da quelle abituali | ☐ Ha predisposizione per le attività che destano il suo interesse | ☐ Poco incline ad operare al di fuori delle proprie attività | ☐ Capace di operare in modo eccellente in molteplici attività | ☐ Ha discrete doti di adattabilità |

C3

Cognome Nome N. d'ordine d.c.

**SEGUE PARTE II – QUALITÀ INTELLETTUALI E CULTURALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE:** **12** **RI** | ☐ E dotato di eloquio fluente ed avvincente | ☐ Si esprime spesso in modo improprio | ☐ Si esprime in modo essenziale ma chiaro e corretto | ☐ Si esprime in modo molto particolareggiato | ☐ E' dotato di una consistente padronanza di linguaggio | ☐ Si esprime in modo efficace |
| **CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE SCRITTA:** **13** **RI** | ☐ Scrive in modo lineare, chiaro e conciso in tempi accettabili | ☐ Talvolta usa frasi non sempre chiare e correttamente formulate | ☐ Possiede margini di miglioramento | ☐ E' dotato di uno stile assai brillante ed avvincente | ☐ Scrive con sufficiente correttezza e chiarezza in tempi ristretti | ☐ Si esprime di getto in modo efficace e corretto |
| **PROPENSIONE ALL'AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE** **14** | ☐ Irrilevante | ☐ Carente | ☐ Soddisfacente | ☐ Apprezzabile | ☐ Considerevole | ☐ Pregevole |

**Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte II ( ed eventuali osservazioni):**

**PARTE III – QUALITA' PROFESSIONALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FEDELTÀ D'INTENTI** **15** **RI** | ☐ Esegue con perspicacia e scrupolo gli ordini e le direttive impartitegli | ☐ Esegue sempre ordini e direttive con la massima lealtà, fedeltà e tempestività | ☐ A volte fraintende gli ordini ricevuti | ☐ Esegue ed interpreta correttamente ordini e direttive | ☐ Esegue ordini e direttive in maniera soddisfacente | ☐ Talvolta esegue ordini e direttive con spirito accomodante |
| **SPIRITO DI COLLABORAZIONE** **16** **RI** | ☐ Sempre disponibile alla collaborazione nell'ambito del proprio gruppo | ☐ Quando necessario, riesce a instaurare una discreta collaborazione | ☐ Pone i colleghi nelle condizioni di farsi carico del lavoro che gli compete | ☐ Ottima disponibilità a fornire suggerimenti | ☐ Poco disponibile per attività che richiedono forme di collaborazione | ☐ Eccellente capacità di cooperare |
| **SENSO DELLA MISURA** **17** **RI** | ☐ Considera nella giusta misura le esigenze di servizio correlate all'incarico | ☐ Talvolta esagera nel considerare le esigenze correlate alle proprie responsabilità | ☐ Coscienzioso e misurato | ☐ Dimostra qualche egoismo nel valutare il giusto rapporto esigenze/possibilità generali | ☐ Non si fa condizionare dalle situazioni | ☐ Non trascura di rappresentare le proprie necessità |
| **RISERVATEZZA** **18** **RI** | ☐ Assolutamente riservato | ☐ Superficiale | ☐ Di dubbia riservatezza | ☐ Molto riservato | ☐ Abbastanza riservato | ☐ Riservato nell'essenziale |
| **SENSO DELLA DISCIPLINA** **19** **RI** | ☐ Si distingue per il rispetto della regola | ☐Altissimo e profondamente sentito | ☐ Non sempre rispettoso degli ordini e dei regolamenti | ☐ Contribuisce efficacemente al mantenimento dell'ordine | ☐ Spiccato | ☐ Esclusivamente formale |

C4

Cognome_______________ Nome _______________ N. d'ordine d.c. __________

**SEGUE PARTE III – QUALITÀ PROFESSIONALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPEGNO ED ESEMPLARITA'** **20** **RI** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **CAPACITA' DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI** **21** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **CAPACITA' GESTIONALE** **22** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **CAPACITA' FORMATIVA** **23** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **VALORE OPERATIVO O APPORTO PROFESSIONALE** **24** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **MOTIVAZIONE AL LAVORO** **25** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **AFFIDABILITA'** **26** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **PREDISPOSIZIONE AL COMANDO** **27** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| Impegno e classifica nella frequenza di corsi. **28** **RI** | Ha frequentato il corso di…………………………………………dal…………………………al ……………………………… conseguendo una valutazione di…………………classificandosi…………su …………frequentatori, manifestando (eventuale riferimento all'impegno riscontrato)…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | |
| Quadro riservato al rilevamento valutativo relativo ad eventuale doppio incarico o dipendenza da altre Autorità / tecnica. **29** **RI** | ☐ Si è tenuto conto nel contesto generale del documento degli elementi d'informazioni forniti da:<br>☐ Ha contribuito/partecipato/svolto ... | | | | | |
| **RENDIMENTO** (impulso ed efficacia impressi per l'assolvimento dell'incarico (casella 1) o di altre dipendenze (casella 2) **30** **RI** | ☐ 1 Insufficiente ☐ 2 | ☐ 1 Carente ☐ 2 | ☐ 1 Sufficiente ☐ 2 | ☐ 1 Buono ☐ 2 | ☐ 1 Molto buono ☐ 2 | ☐ 1 Ottimo ☐ 2 |

| **Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte III ( ed eventuali osservazioni):** |
|---|
| |

C5

Cognome______________ Nome ______________ N. d'ordine d.c. __________

**PARTE IV - SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI**

| **GIUDIZIO DEL COMPILATORE** |
|---|
| |
| QUALIFICA ............ IL COMPILATORE |
| Località e data BOLLO ............ |

| **GIUDIZIO DEL 1° REVISORE** | |
|---|---|
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | |
| QUALIFICA ............ | IL 1° REVISORE |
| Località e data ............ | BOLLO ............ |

| **GIUDIZIO DEL 2° REVISORE** | |
|---|---|
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | |
| QUALIFICA ............ | IL 2° REVISORE |
| Località e data ............ | BOLLO ............ |

## FOGLIO DI COMUNICAZIONE

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE *(a)*

QUALIFICA FINALE BOLLO *(b)*

================================

***INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D.Lgs. 30 giugno 2003 N. 196***

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695, e dal relativo regolamento di esecuzione.

================================

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge n.1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

***Per presa conoscenza e visione integrale***

Località e data *(c)* ______________________________

*(a)* Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore

*(b)* Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.

*(c)* Grado e firma del militare valutato

C6

## MODELLO C - *ISTRUZIONI SOMMARIE*

**1. METODOLOGIA**

Le qualità riportate descrivono le caratteristiche e valutano le capacità del personale, dimostrate nell'espletamento dell'incarico e sono giudicate mediante la scelta di formulazioni prefissate, disposte in maniera casuale per garantire giudizi ragionati.

**2. COMPILAZIONE**

**a)** Il presente fascicolo è utilizzabile per la compilazione di:
- SCHEDA VALUTATIVA, per periodi di servizio pari o superiori ai 180 giorni, mediante la valutazione di tutte le qualità / attitudini (comprese quelle riferite al rapporto informativo - RI) ad eccezione di quelle che si ritiene non trovino riscontro nell'incarico del giudicando;
- RAPPORTO INFORMATIVO, per i periodi di servizio inferiori ai 180 giorni nonché pari o superiori ai 60 giorni, mediante la compilazione delle qualità contrassegnate con la sigla RI ed evidenziate graficamente, ad eccezione dei casi contemplati che consentono il superamento dei 180 giorni ove è consentito di valutare anche quelle qualità che siano emerse durante l'assolvimento dell'incarico o che trovino riscontro nella frequentazione dei corsi.

**b)** In particolare:
- la compilazione del rapporto informativo "in ogni caso" non prevede la valutazione della qualifica finale;
- i corsi d'istruzione inferiori ai 60 giorni devono essere considerati nel quadro 28 sia per l'aspetto rendimento, sia per la relativa classificazione da prevedere in tutti i casi possibili.
  Per corsi di periodo pari o superiore ai 60 giorni viene compilato regolare rapporto informativo ed in tal caso il quadro 28 viene utilizzato unicamente per riportare la classificazione ottenuta.
- la valutazione delle qualità avviene barrando la casella della formulazione prescelta tra le sei a disposizione;
- per il rendimento è prevista una duplice valutazione allo scopo di poter giudicare eventualmente il doppio incarico o una dipendenza da una autorità diversa. Tale eventualità trova riscontro nella barratura della casella 2 il cui valore eventualmente è da riprendere dagli "elementi di informazione".
- ogni qualità che per qualsiasi motivo non possa essere valutata deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo di casella.

**c)** Per quanto riguarda la formulazione dei giudizi e delle qualifiche finali (parte IV):
- il compilatore formula un sintetico giudizio finale comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 1° revisore esprime concordanza con il giudizio/qualifica del compilatore, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi, e formula il proprio giudizio comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 2° revisore esprime concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi e formula il proprio giudizio;
- le qualifiche, previste dagli artt. 2 e 3 della legge 1695/1962, sono espresse attraverso la scelta tra ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INFERIORE ALLA MEDIA, INSUFFICIENTE.

Il giudizio finale è compilato dall'ultimo revisore nel foglio di comunicazione.

Modello D (art.1, comma 3)

*N. d'ordine del documento caratteristico*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

☐ E.I. ☐ M.M. ☐ A.M. ☐ CC

(1) ____________________________

☐ **SCHEDA VALUTATIVA**
☐ **RAPPORTO INFORMATIVO**

PER **RUOLO SERGENTI** E RUOLI CORRISPONDENTI

| del (2) | | |
|---|---|---|
| nato il | a | prov. |
| motivo della compilazione del documento: | | |

| *INCARICHI RICOPERTI* | dal | al |
|---|---|---|
| ❑<br>❑<br>❑ | | |
| dipendenze da altre Autorità:<br>❑ | dal | al |
| incarico dell'Autorità: | | |

| COMPILATORE | 1° REVISORE | 2° REVISORE |
|---|---|---|
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| dal | dal | dal |
| al | al | al |

Data ..............................................

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
(3) Incarico.
(4) Eventuali motivi d'impedimento.

D2

Cognome Nome N. d'ordine

**PARTE I – QUALITA' FISICHE, MORALI E DI CARATTERE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPETTO FISICO** 1 RI | ☐ Alto e robusto | ☐ Di media statura e snello | ☐ Di media statura e robusto | ☐ Corpulento | ☐Longilineo | ☐ Dal fisico asciutto |
| **VIGORE FISICO** 2 RI | ☐ Sopporta attività che richiedono elevate energie | ☐ Non sempre durevole | ☐ Durevole in condizioni normali | ☐ Ragguardevole anche in ambienti duri e disagevoli | ☐ Costantemente elevato anche in situazioni critiche | ☐ Problematico in situazioni normali |
| **TEMPERAMENTO** 3 RI (barrare due voci, se necessario) | ☐ Introverso ☐ Tranquillo | ☐ Freddo ☐ Flemmatico | ☐ Passionale ☐ Sanguigno | ☐ Riservato ☐ Calmo | ☐ Estroverso ☐ Gioviale | ☐ Impaziente ☐ Irritabile |
| **SPIRITODI SERVIZIO** 4 RI | ☐ Privilegia gli interessi collettivi | ☐ Sempre esemplare | ☐ Generalmente trascurato | ☐ Idoneo ad agire in un contesto gerarchico | ☐ Rispettoso dell'orario di servizio | ☐ Trascura gli interessi collettivi |
| **BUON SENSO** 5 | ☐ Agisce con ponderatezza | ☐ Talvolta necessita di guida | ☐ Generalmente ponderato | ☐ Molto equilibrato | ☐ Dà affidamento | ☐ Carente |
| **FORZA DI CARATTERE** 6 | ☐ Agisce con consapevole fermezza | ☐ Titubante | ☐ Audace/ affronta ogni tipo di situazione | ☐ Volubile e arrendevole | ☐ Prudente / ponderato | ☐ Caparbio |

**Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte I ( ed eventuali osservazioni):**

**PARTE II – QUALITA' INTELLETTUALI E CULTURALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEMORIA** 7 RI | ☐ Pronta e fedele | ☐ Non sempre efficace | ☐ Normale | ☐ Efficace | ☐ Buona | ☐ Sufficiente |
| **PERSPICACIA** 8 RI | ☐ Intuisce prontamente le situazioni | ☐ Acuto | ☐ Intelligente | ☐ Talvolta ha bisogno di spiegazioni | ☐ Dalla mente molto vivace | ☐ Lento |
| **COMUNICAZIONE SCRITTA E ORALE** 9 | ☐ Scrive e si esprime in modo lineare chiaro e conciso | ☐ Scrive e si esprime spesso in modo improprio | ☐ Scrive e si esprime in modo essenziale ma chiaro e corretto | ☐ Scrive e si esprime in modo molto particolareggiato | ☐ Dimostra padronanza di linguaggio e di scrittura | ☐ Comunica in modo efficace |

**Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte II ( ed eventuali osservazioni):**

D3

Cognome Nome .N. d'ordine

**PARTE III – QUALITA' PROFESSIONALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FEDELTÀ D'INTENTI** **10** RI | ☐ Esegue correttamente le disposizioni impartitegli | ☐ Soddisfacente | ☐ Poco affidabile nell'esecuzione di ordini | ☐Esegue con la massima lealtà, fedeltà e tempestività | ☐ Esegue con scrupolo gli ordini impartitigli | ☐ Accomodante. Non sempre esegue fedelmente gli ordini |
| **SPIRITO DI COLLABORAZIONE** **11** RI | ☐ Sempre disponibile alla collaborazione nell'ambito del proprio gruppo | ☐ Quando necessario, riesce a instaurare una discreta collaborazione | ☐ Pone i colleghi nelle condizioni di farsi carico del lavoro che gli compete | ☐ Ottima disponibilità a fornire suggerimenti | ☐ Poco disponibile per attività che richiedono forme di collaborazione | ☐ Eccellente capacità di cooperare |
| **RISERVATEZZA** **12** RI | ☐ Assolutamente riservato | ☐ Superficiale | ☐ Di dubbia riservatezza | ☐ Molto riservato | ☐ Abbastanza riservato | ☐ Riservato nell'essenziale |
| **SENSO DELLA DISCIPLINA** **13** RI | ☐ Si distingue per il rispetto della regola | ☐ Altissimo e profondament e sentito | ☐ Non sempre rispettoso degli ordini e dei regolamenti | ☐ Contribuisce efficacemente al mantenimento dell'ordine | ☐ Maturo e di sostanza | ☐ Esclusivamente formale |
| **IMPEGNO E DETERMINAZIONE** **14** RI | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **CAPACITA' DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI** **15** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **VALORE OPERATIVO O APPORTO PROFESSIONALE** **16** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **MOTIVAZIONE AL LAVORO** **17** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **AFFIDABILITA'** **18** | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| Quadro riservato al rilevamento valutativo relativo ad eventuale doppio incarico o dipendenza da altre Autorità / tecnica. **19** **RI** | ☐ Si è tenuto conto nel contesto generale del documento degli elementi d'informazioni forniti da: ☐ Ha contribuito/partecipato/svolto ... | | | | | |
| **RENDIMENTO** (impulso ed efficacia impressi per l'assolvimento dell'incarico (casella 1) o di altre dipendenze (casella 2) **20** RI | 1☐ Insufficiente 2☐ | 1☐ Carente 2☐ | 1☐ Sufficiente 2 ☐ | 1☐ Buono 2 ☐ | 1☐ Molto buono 2☐ | 1☐ Ottimo 2☐ |
| Impegno e classifica nella frequenza di corsi. **21** RI | Ha frequentato il corso di……………………………………………dal…..........................al …............................... conseguendo una valutazione di…....................classificandosi…...........su …..........frequentatori, manifestando (eventuale riferimento all'impegno riscontrato)________________________ | | | | | |

**Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte III ( ed eventuali osservazioni):**

D4

Cognome ______________ Nome ______________ .N. d'ordine ______________

**PARTE IV – SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI**

| **GIUDIZIO DEL COMPILATORE** | | |
|---|---|---|
| | | |
| QUALIFICA | | IL COMPILATORE |
| Località e data | BOLLO | ______________________________ |

| **GIUDIZIO DEL 1° REVISORE** | | |
|---|---|---|
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | | |
| QUALIFICA | | IL 1° REVISORE |
| Località e data ________________________ | BOLLO | |

| **GIUDIZIO DEL 2° REVISORE** | | |
|---|---|---|
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | | |
| QUALIFICA | | IL 2° REVISORE |
| Località e data | BOLLO | |

## FOGLIO DI COMUNICAZIONE

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE *(a)*

QUALIFICA FINALE BOLLO *(b)*

***INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D.Lgs. 30 giugno 2003 N. 196***

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695, e dal relativo regolamento di esecuzione.

========================================================================

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge n.1034 del 1971,entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

***Per presa conoscenza e visione integrale***

Località e data ________________________ *(c)* ______________________________

*(a)* Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.
*(b)* Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.
*(c)* Grado e firma del militare valutato.

D5

## MODELLO D - *ISTRUZIONI SOMMARIE*

**1. METODOLOGIA**

Le qualità riportate descrivono le caratteristiche e valutano le capacità del personale, dimostrate nell'espletamento dell'incarico e sono giudicate mediante la scelta di formulazioni prefissate, disposte in maniera casuale per garantire giudizi ragionati.

**2. COMPILAZIONE**

**a)** Il presente fascicolo è utilizzabile per la compilazione di:

- SCHEDA VALUTATIVA, per periodi di servizio pari o superiori ai 180 giorni, mediante la valutazione di tutte le qualità / attitudini (comprese quelle riferite al rapporto informativo - RI) ad eccezione di quelle che si ritiene non trovino riscontro nell'incarico del giudicando;
- RAPPORTO INFORMATIVO, per i periodi di servizio inferiori ai 180 giorni nonché pari o superiori ai 60 giorni, mediante la compilazione delle qualità contrassegnate con la sigla RI ed evidenziate graficamente, ad eccezione dei casi contemplati che consentono il superamento dei 180 giorni ove è consentito di valutare anche quelle qualità che siano emerse durante l'assolvimento dell'incarico o che trovino riscontro nella frequentazione dei corsi.

**b)** In particolare:

- la compilazione del rapporto informativo "in ogni caso" non prevede la valutazione della qualifica finale;
- i corsi d'istruzione inferiori ai 60 giorni devono essere considerati nel quadro 21 sia per l'aspetto rendimento, sia per la relativa classificazione da prevedere in tutti i casi possibili.
  Per corsi di periodo pari o superiore ai 60 giorni viene compilato regolare rapporto informativo ed in tal caso il quadro 21 viene utilizzato unicamente per riportare la classificazione ottenuta.
- la valutazione delle qualità avviene barrando la casella della formulazione prescelta tra le sei a disposizione;
- per il rendimento è prevista una duplice valutazione allo scopo di poter giudicare eventualmente il doppio incarico o una dipendenza da una autorità diversa. Tale eventualità trova riscontro nella barratura della casella 2 il cui valore eventualmente è da riprendere dagli "elementi di informazione".
- ogni qualità che per qualsiasi motivo non possa essere valutata deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo di casella.

**c)** Per quanto riguarda la formulazione dei giudizi e delle qualifiche finali (parte IV):

- il compilatore formula un sintetico giudizio finale comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 1° revisore esprime concordanza con il giudizio/qualifica del compilatore, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi, e formula il proprio giudizio comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 2° revisore esprime concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi e formula il proprio giudizio;
- le qualifiche, previste dagli artt. 2 e 3 della legge 1695/1962, sono espresse attraverso la scelta tra ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INFERIORE ALLA MEDIA, INSUFFICIENTE.

Il giudizio finale è compilato dall'ultimo revisore nel foglio di comunicazione.

Modello E (art.1, comma 3)

*N. d'ordine del documento caratteristico*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

☐ E.I. ☐ M.M. ☐ A.M. ☐ CC

(1) ______________________________

☐ **SCHEDA VALUTATIVA**
☐ **RAPPORTO INFORMATIVO**

PER **RUOLO VOLONTARI** E RUOLI CORRISPONDENTI

☐ in servizio permanente
☐ vincolati da ferme

| del (2) | | |
|---|---|---|
| nato il | a | prov. |
| motivo della compilazione del documento: | | |

| *INCARICHI RICOPERTI* | dal | al |
|---|---|---|
| ❑<br>❑<br>❑ | | |
| dipendenze da altre Autorità:<br>❑ | dal | al |
| incarico dell'Autorità: | | |

| COMPILATORE | 1° REVISORE | 2° REVISORE |
|---|---|---|
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| dal | dal | dal |
| al | al | al |

Data ..............................................

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
(3) Incarico.
(4) Eventuali motivi d'impedimento.

E2

Cognome_________________ Nome___________________ N. d'ordine __________

**PARTE I – QUALITA' FISICHE, MORALI E DI CARATTERE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPETTO FISICO**<br>**1**<br>**RI** | ☐ Alto e robusto | ☐ Di media statura e snello | ☐ Di media statura e robusto | ☐ Corpulento | ☐ Longilineo | ☐ Dal fisico asciutto |
| **VIGORE FISICO**<br>**2**<br>**RI** | ☐ Sopporta attività che richiedono elevato dispendio di energie | ☐ Non sempre durevole | ☐ Durevole in condizioni normali | ☐ Ragguardevole anche in ambienti duri e disagevoli | ☐ Considerevole anche in situazioni critiche | ☐ Problematico in situazioni normali |
| **TEMPERAMENTO**<br>**3**<br>**RI** (è possibile barrare due voci, se necessario) | ☐ Introverso<br>☐ Tranquillo | ☐ Freddo<br>☐ Flemmatico | ☐ Passionale<br>☐ Sanguigno | ☐ Riservato<br>☐ Calmo | ☐ Estroverso<br>☐ Gioviale | ☐ Impaziente<br>☐ Irritabile |
| **SPIRITO DI SERVIZIO**<br>**4**<br>**RI** | ☐ Privilegia gli interessi collettivi | ☐ Sempre esemplare | ☐ Generalmente trascurato | ☐ Idoneo ad agire in un contesto gerarchico | ☐ Rispettoso dell'orario di servizio | ☐ Trascura gli interessi collettivi |
| **FORZA DI CARATTERE**<br>**5** | ☐ Agisce con consapevole fermezza / coraggioso | ☐ Titubante | ☐ Audace / affronta ogni tipo di situazione | ☐ Volubile e arrendevole | ☐ Prudente / ponderato | ☐ Caparbio |

**Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte I ( ed eventuali osservazioni):**

**PARTE II – QUALITA' INTELLETTUALI E CULTURALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEMORIA**<br>**6**<br>**RI** | ☐ Pronta e fedele | ☐ Non sempre efficace | ☐ Normale | ☐ Efficace | ☐ Buona | ☐ Sufficiente |
| **PERSPICACIA**<br>**7**<br>**RI** | ☐ Intuisce prontamente le situazioni | ☐ Acuto specie nell'ambito delle proprie compe tenze | ☐ Intelligente | ☐ Talvolta ha bisogno di spiegazioni | ☐ Dalla mente molto vivace | ☐ Lento |
| **VERSATILITA'**<br>**8**<br>**RI** | ☐ Si applica in più attività, conseguendo buoni risultati | ☐ Incapace di operare in attività diverse da quelle abituali | ☐ Ha predisposizione per le attività che destano il suo interesse | ☐ Poche volte è stato in grado di operare al di fuori delle proprie attività | ☐ Capace di operare in modo eccellente in molteplici attività | ☐ Ha discrete doti di adattabilità |

**Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte II ( ed eventuali osservazioni):**

E3

Cognome________________ Nome _____________ N. d'ordine ___________

**PARTE III – QUALITA' PROFESSIONALI**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FEDELTÀ D'INTENTI** 9 RI | ☐ Esegue ed interpreta correttamente le disposizioni impartitigli | ☐ Soddisfacente | ☐ Poco affidabile nell'esecuzione di ordini | ☐ Esegue con la massima lealtà, fedeltà e tempestività | ☐ Esegue con scrupolo gli ordini impartitigli | ☐ Accomodante. Non sempre si impegna ad eseguire fedelmente gli ordini |
| **SPIRITO DI COLLABORAZIONE** 10 RI | ☐ Sempre disponibile alla collaborazione nell'ambito del proprio gruppo | ☐ Quando necessario, riesce a instaurare una discreta collaborazione | ☐ Pone i colleghi nelle condizioni di farsi carico del lavoro che gli compete | ☐ Ottima disponibilità a fornire suggerimenti | ☐ Poco disponibile per attività che richiedono forme di collaborazione | ☐ Eccellente capacità di cooperare |
| **SENSO DELLA DISCIPLINA** 11 RI | ☐ Si distingue per il rispetto della regola | ☐ Altissimo e profondamente sentito | ☐ Non sempre rispettoso degli ordini e dei regolamenti | ☐ Contribuisce efficacemente al mantenimento dell'ordine | ☐ Maturo e di sostanza | ☐ Esclusivamente formale |
| **VALORE OPERATIVO O APPORTO PROFESSIONALE** 12 RI | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **MOTIVAZIONE AL LAVORO** 13 | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| **AFFIDABILITA'** 14 | ☐ Insufficiente | ☐ Carente | ☐ Sufficiente | ☐ Buono | ☐ Molto buono | ☐ Ottimo |
| Quadro riservato al rilevamento valutativo relativo ad eventuale doppio incarico o dipendenza da altre Autorità / tecnica. 15 RI | ☐ Si è tenuto conto nel contesto generale del documento degli elementi d'informazioni forniti da: ☐ Ha contribuito/partecipato/svolto ... | | | | | |
| **RENDIMENTO** (impulso ed efficacia impressi per l'assolvimento dell'incarico (casella 1) o di altre dipendenze (casella 2) 16 RI | 1☐ Insufficiente 2☐ | 1☐ Carente 2☐ | 1☐ Sufficiente 2 ☐ | 1☐ Buono 2 ☐ | 1☐ Molto buono 2☐ | 1☐ Ottimo 2☐ |
| Impegno e classifica nella frequenza di corsi. 17 RI | Ha frequentato il corso di……………………………………………dal…...........................al …............................... conseguendo una valutazione di…....................classificandosi…..........su …..........frequentatori, manifestando (eventuale riferimento all'impegno riscontrato)…........................................................................………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | |

| **Parere di concordanza / non concordanza del 1° Revisore sulle qualità giudicate nella parte III ( ed eventuali osservazioni):** |
|---|
| |

E4

Cognome ___________ Nome _____________ N. d'ordine ________________

**PARTE IV – SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI**

| **GIUDIZIO DEL COMPILATORE** | |
|---|---|
| | |
| QUALIFICA | IL COMPILATORE |
| Località e data ________________________ BOLLO | |
| **GIUDIZIO DEL 1° REVISORE** | |
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | |
| QUALIFICA | IL 1° REVISORE |
| Località e data ________________________ BOLLO | ________________________ |
| **CONCORDANZA DEL 2° REVISORE** | |
| ☐ CONCORDO<br>☐ NON CONCORDO | |
| QUALIFICA | IL 2° REVISORE |
| Località e data ________________________ BOLLO | ________________________ |

**FOGLIO DI COMUNICAZIONE**

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE *(a)*

QUALIFICA FINALE................................... BOLLO *(b)*......................................

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge 1034 del 1971,entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

***Per presa conoscenza e visione integrale***

Località e data.................................... ©.............................................................

*(a)* Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.

*(b)* Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.

*(c)* Grado e firma del militare valutato.

E5

## MODELLO E - *ISTRUZIONI SOMMARIE*

### 1. METODOLOGIA

Le qualità riportate descrivono le caratteristiche e valutano le capacità del personale, dimostrate nell'espletamento dell'incarico e sono giudicate mediante la scelta di formulazioni prefissate, disposte in maniera casuale per garantire giudizi ragionati.

### 2. COMPILAZIONE

**a)** Il presente fascicolo è utilizzabile per la compilazione di:
- SCHEDA VALUTATIVA, per periodi di servizio pari o superiori ai 180 giorni, mediante la valutazione di tutte le qualità / attitudini (comprese quelle riferite al rapporto informativo - RI) ad eccezione di quelle che si ritiene non trovino riscontro nell'incarico del giudicando;
- RAPPORTO INFORMATIVO, per i periodi di servizio inferiori ai 180 giorni nonché pari o superiori ai 60 giorni, mediante la compilazione delle qualità contrassegnate con la sigla RI ed evidenziate graficamente, ad eccezione dei casi contemplati che consentono il superamento dei 180 giorni ove è consentito di valutare anche quelle qualità che siano emerse durante l'assolvimento dell'incarico o che trovino riscontro nella frequentazione dei corsi.

**b)** In particolare:
- la compilazione del rapporto informativo "in ogni caso" non prevede la valutazione della qualifica finale;
- i corsi d'istruzione inferiori ai 60 giorni devono essere considerati nel quadro 17 sia per l'aspetto rendimento, sia per la relativa classificazione da prevedere in tutti i casi possibili.
  Per corsi di periodo pari o superiore ai 60 giorni viene compilato regolare rapporto informativo ed in tal caso il quadro 17 viene utilizzato unicamente per riportare la classificazione ottenuta.
- la valutazione delle qualità avviene barrando la casella della formulazione prescelta tra le sei a disposizione;
- per il rendimento è prevista una duplice valutazione allo scopo di poter giudicare eventualmente il doppio incarico o una dipendenza da una autorità diversa. Tale eventualità trova riscontro nella barratura della casella 2 il cui valore eventualmente è da riprendere dagli "elementi di informazione".
- ogni qualità che per qualsiasi motivo non possa essere valutata deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo di casella.

**c)** Per quanto riguarda la formulazione dei giudizi e delle qualifiche finali (parte IV):
- il compilatore formula un sintetico giudizio finale comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 1° revisore esprime concordanza con il giudizio/qualifica del compilatore, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi, e formula il proprio giudizio comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale;
- il 2° revisore esprime concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, motiva l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi e formula il proprio giudizio;
- le qualifiche, previste dagli artt. 2 e 3 della legge 1695/1962, sono espresse attraverso la scelta tra ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INFERIORE ALLA MEDIA, INSUFFICIENTE.

Il giudizio finale è compilato dall'ultimo revisore nel foglio di comunicazione.

Modello F (art.1, comma 3)

*N. d'ordine del documento caratteristico*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

☐ E.I. ☐ M.M. ☐ A.M. ☐ CC

(1) ____________________

# DICHIARAZIONE

## DI MANCATA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

relativa al (2) ____________________

motivo della compilazione del documento (3) ____________________

____________________

per il periodo dal ____________ al ____________ , non vengono redatti documenti caratteristici perché (4) ____________________

____________________

____________ addì ____________

IL(5) ____________________

*Per presa conoscenza della presente comunicazione:*

............................................., addì ............................................ 19.....

IL *(6)* ....................................................................................

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge 1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

F2

NOTE

(1) Comando, Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.

(2) Grado, Arma, Corpo, Ruolo, posizione di Stato, nome e cognome.

(3) Motivo che ha daterminato la redazione della dichiarazione.

(4) Riportate a seconda dei casi, una delle seguenti formule:
   (a) "il periodo di servizio sopra indicato, durante il quale il valutando ha assolto l'incarico di ……………………………………… è inferiore a 60 giorni";
   (b) " nel periodo sopra indicato il valutando ha, di fatto, prestato servizio per meno di 60 giorni e cioè dal ……………. al …………….. assolvendo l'incarico di …………………";
   (c) " nel periodo sopra indicato il valutando non ha prestato alcun servizio in quanto …………………(completare con una delle seguente formule)……………..……………………..:
   - "a disposizione del ……………..(Comando o Ente) ……..……..…. senza essere impiegato";
   - "ricoverato in luogo di cura" in "licenza di convalescenza", o altro motivo di assenza;
   - "in forza assente";
   - " per il periodo sopra indicato risultano mancanti tutte le Autorità competenti alla valutazione caratteristica in quanto ……….. (completare indicando il motivo di detta mancanza) ………..Durante il periodo il valutando (…………. completare indicando l'incarico assolto) ………..".

(5) Firma del Comandante di Corpo o, comunque, dell'Autorità cui è devoluta la custodia della documentazione caratteristica.

(6) Firma del valutando (grado, nome e cognome).

Modello G (art. 1, comma 3)

*N. d'ordine ..................*
*del documento caratteristico*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

☐ E.I. ☐ M.M. ☐ A.M. ☐ CC

(1) ______________________________

# ELEMENTI D'INFORMAZIONE

**PER**
- ☐ CORSI D'ISTRUZIONE INFERIORE AI 60 GG.;
- ☐ DIPENDENZA DA AUTORITA' MILITARE DI ALTRI PAESI O NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA DIFESA;
- ☐ DIPENDENZA DA AUTORITA' CIVILI;
- ☐ DIPENDENZA SECONDARIA;
- ☐ DIPENDENZA TECNICA.

| del (2) | | |
|---|---|---|
| nato il | a | prov. |
| motivo della compilazione: | | |
| ................................................................ | | |

| DESCRIZIONE DEL COMPITO / DIPENDENZA ASSOLTI O DELLO SCOPO DEL CORSO |
|---|
| ................................................................ |
| ................................................................ |
| ................................................................ |
| ................................................................ |
| ................................................................ |
| ................................................................ |
| ................................................................ |

| COMPILATORE | |
|---|---|
| INCARICO | |
| PERIODO | |

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.

G2

## CORSI D'ISTRUZIONE:

Ha frequentato il corso conseguendo una valutazione di (1) ....................................................................................

classificandosi (2) ........................................ su ........................................ frequentatori manifestando (eventuali note riferite a impegno/motivazioni di apprendimento) ....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

(1) Ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente;

(2) Qualora non sia prevista, ci si deve richiamare al primo terzo, secondo terzo ed ultimo terzo dell'ordine di raffronto o comunque ad una possibile comparazione dei frequentatori.

## INCARICHI O DIPENDENZE SECONDARIE:

Ha contribuito / partecipato / svolto: ....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

| - Rendimento (impulso ed efficacia impressi a incarico o dipendenza secondari: 2 ): ☐ | 2 ☐ Insufficiente | 2 ☐ Carente | 2 ☐ Sufficiente | 2 ☐ Buono | 2 ☐ Molto buono | 2 ☐ Ottimo |
|---|---|---|---|---|---|---|

IL COMPILATORE

(Località e data) ____________________ BOLLO ____________________________

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 27 dicembre 1962.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1972.

— La legge 7 agosto 1999, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 25 luglio 2003.

— Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 novembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2.-3. *(Omissis).*

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

*Nota all'art. 1:*

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Generalità)*. — 1. *(Omissis).*

2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di *generale di corpo d'armata* o grado corrispondente.

3. *(Omissis).*

4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi *del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e in particolare degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.*».

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 *(Competenza)*. — 1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.

2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.

*3. I documenti caratteristici del personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo.*

4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello F, con la relativa motivazione.

5. L'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici.

6. L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.».

*Nota all'art. 4:*

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 3 *(Casi di esclusione della competenza).* — 1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:

*a)* il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

*b)* il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;

*c)* il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;

*d)* il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;

*e)* il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, *abbia minore anzianità assoluta o relativa*.».

*Nota all'art. 5:*

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Compilazione dei documenti caratteristici).* — 1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'art. 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:

*a) cessazione dal* servizio del giudicando;

*b) fine del servizio del giudicando o del compilatore*;

*b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore*;

*b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato*;

*b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'art. 3, comma 1*;

*c)* inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;

*d)* termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

*e)* sospensione dall'impiego del giudicando;

*f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato*;

*g)* partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi;

*h)* promozione al grado di *generale di corpo d'armata* o grado corrispondente;

*h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.*».

*Nota all'art. 6:*

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 5. — 1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici:

*a)* la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, per valutare i servizi di durata non inferiore a centottanta giorni;

*b)* il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del giudizio finale, per valutare:

1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni ed inferiore a centottanta giorni;

2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni;

3) *(Abrogato)*;

*4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalità e termini.*

2. *Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2)*, qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione può essere estesa anche alle qualità non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.».

*Nota all'art. 7:*

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6 *(Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale).* — 1. Il compilatore, prima di esprimere il giu-

dizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorità dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:

*a)* frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a sessanta giorni;

*b)* servizio prestato alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati;

*c)* servizio prestato presso autorità non appartenenti ad enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3;

*d)* contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorità militare diversa;

*e)* partecipazione ad operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;

*f)* per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorità con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;

*g)* dipendenza in linea tecnica diretta:

1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito;

2) da un ufficiale dei corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina;

3) da un ufficiale delle specialità del ruolo tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.».

*Nota all'art. 8:*

— Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 8 *(Accesso alla documentazione caratteristica).* — 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e *dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni*.

2. *(Omissis).*

3. Le autorità centrali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi *dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.*».

*Nota all'art. 10:*

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 *(Modelli dei documenti caratteristici)* — 1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono i seguenti:

*a)* scheda valutativa:

1) modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di *generale di brigata* ovvero di *generale di divisione* o gradi corrispondenti;

2) modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;

*b)* rapporto informativo:

1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di *generale di brigata* ovvero di *generale di divisione* o gradi corrispondenti;

2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;

*c)* foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.».

*Nota all'art. 11:*

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 11 *(Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici). — 1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorità competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente.*

*2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorità civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.*

3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso *il Segretariato generale della difesa.*

4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.

5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.

*5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.*».

*Nota all'art. 13:*

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 14 *(Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti).* — 1. - 2. *(Omissis).*

3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di *almeno e* non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.».

**06G0274**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Convocazione**

Il Senato della Repubblica è convocato in 32ª seduta pubblica per venerdì 1° settembre 2006, alle ore 10,30, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

**06A08137**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2006.

**Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevision e dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;

Considerata la particolare importanza di prestare la massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi nelle popolazioni colpite da eventi calamitosi sia tra le vittime che tra i soccorritori;

Ritenuto che le catastrofi possono produrre nella psiche degli individui effetti di lunga durata, compromettendo così le capacità di reazione e di adattamento degli stessi;

Ritenuta, altresì, la necessità che gli interventi psico-sociali adottati tengano inoltre in massima considerazione le caratteristiche specifiche del territorio e le abitudini degli abitanti;

Considerata l'esigenza di fronteggiare i bisogni psico-sociali che si manifestano a seguito di emergenze nazionali, mediante l'avvio di attività e di iniziative utili a tali fini, nonché attraverso la programmazione di interventi coordinati in grado di garantire risposte efficienti ed efficaci per le popolazioni colpite da calamità;

Vista la proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera *f)*, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sulla proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine ai «criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi»;

A D O T T A

i seguenti indirizzi operativi:

In ordine ai «criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi».

*Premesse e finalità.*

Nel contesto degli interventi a sostegno delle vittime di eventi catastrofici è necessario prestare massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori. Essi possono palesarsi in fase acuta o evolvere in modo subdolo, con ripercussioni, anche nel lungo periodo.

I disastri, sia di origine naturale o causati dall'uomo, possono essere distinti — rif. *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 12 maggio 2001 — in base alla loro entità in:

eventi catastrofici a effetto limitato;

eventi catastrofici che travalicano le potenzialità di risposta delle strutture locali.

In entrambi i casi si differenziano dalle situazioni di emergenza individuale o di piccola scala in quanto necessitano di una risposta qualitativamente diversa; il contesto delle maxiemergenze richiede infatti l'utilizzo di metodologie e procedure peculiari che prendano in considerazione il numero dei soggetti coinvolti e la precarietà delle condizioni ambientali che si vengono a determinare.

È inoltre opportuno osservare che le catastrofi possono produrre sugli individui effetti di lunga durata e mettere a dura prova le capacità di reazione e di adattamento sia del singolo individuo che dell'intera comunità. Si assiste infatti in questi casi al venir meno delle risorse di autoprotezione, normalmente presenti in un

gruppo di individui che condividono le stesse abitudini di vita, e pertanto è necessario che gli interventi psicosociali adottati tengano in massima considerazione le caratteristiche specifiche di quel territorio e della comunità che lo abita.

Da tali considerazioni scaturisce l'esigenza di fronteggiare i bisogni psico-sociali che si manifestano a seguito di emergenze nazionali attraverso azioni ed interventi coordinati in grado di garantire risposte efficaci e di qualità.

A questo fine sono stati redatti i presenti criteri di massima il cui contenuto è così suddiviso:

rete organizzativa, articolata in strutture di riferimento e risorse umane dedicate;

destinatari degli interventi;

scenari d'azione.

1. *Equipe psicosociale per le emergenze (EPE).*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono affinché, in relazione alle caratteristiche geosociali e all'entità dei rischi presenti nel proprio territorio, si costituiscano equipe per il supporto psicosociale alla popolazione colpita da calamità. Tali equipe vengono identificate, di norma, utilizzando le risorse esistenti nei servizi dipendenti dal Servizio sanitario regionale.

Le equipe, precedentemente formate, operano nell'ambito del sistema di emergenza garantendo il proprio intervento sia in eventi catastrofici ad effetto limitato che in eventi catastrofici che travalicano le potenzialità di risposta delle strutture locali.

1.a. *Obiettivi.*

L'equipe, in rapporto alle varie fasi dell'intervento ed agli specifici bisogni emergenti, deve poter:

consentire la realizzazione delle manovre prioritarie per la sopravvivenza fisica dei destinatari dell'intervento e provvedere alla tutela della salute psichica attraverso l'attivazione di tutte le risorse personali e comunitarie;

garantire, oltre alla raccolta delle domande di aiuto spontanee, processi di identificazione attiva dei bisogni;

mettere in atto le iniziative di supporto in modo coordinato con le altre azioni previste ed attivate nella catena dei soccorsi sanitari, al fine di evitare sovrapposizioni e potenziali conflitti;

incentivare i processi di autodeterminazione, riconoscendo ad ogni destinatario dell'intervento il diritto di operare scelte consapevoli relativamente alla propria salute;

tutelare la dignità ed il rispetto della persona in tutte le azioni di soccorso, supportando la decodifica delle differenze e delle specificità culturali dei destinatari e vigilando affinché non insorgano processi di stigmatizzazione, in particolare attraverso l'etichettamento di comportamenti che potrebbero sembrare anomali se separati dal contesto in cui sono rilevati;

porre particolare attenzione alla distribuzione delle informazioni utili ad attivare comportamenti auto protettivi e di riorientamento adattativo e fornire strumenti per facilitare la comunicazione, la comprensione e l'utilizzo delle informazioni stesse;

garantire la raccolta e la conservazione accurata dei dati utili all'intervento, al fine di permettere una costante azione di monitoraggio degli interventi stessi.

1.b. *Organizzazione.*

La regione, attraverso la propria organizzazione, individua, di norma, tra il personale dei servizi dipendenti i componenti dell'equipe.

Il personale selezionato, che può essere integrato con ulteriori risorse identificate nell'ambito di associazioni di volontariato, enti locali, ordini professionali ecc., dovrà essere adeguatamente formato sui compiti da svolgere in situazioni di catastrofe collettiva ed addestrato tramite specifiche esercitazioni.

L'equipe, per poter rispondere immediatamente in situazioni di emergenza, deve inquadrarsi all'interno dell'organizzazione sanitaria delle maxi-emergenze in modo da potersi avvalere di supporti logistici e di radiocomunicazioni. Il suo responsabile, nell'area del disastro, opererà nel rispetto delle linee gerarchiche, secondo la catena di comando e controllo fissata dalle autorità competenti.

L'equipe, che trova la sua sede di lavoro nei locali di una struttura fissa o mobile, opera in prossimità del Posto medico avanzato (PMA) e presso i luoghi di raccolta, smistamento e accoglienza della popolazione. Ad essa deve essere garantita la sicurezza e la riservatezza per lo svolgimento delle attività di colloquio oltre che un adeguato spazio per le attività di gruppo e di coordinamento.

I suoi operatori dovranno essere riconoscibili attraverso casacche o giubbotti di colore verde a cui va apposta la sigla «PSIC».

1.c. *Referente dell'equipe psicosociale.*

La regione identifica, nell'ambito della propria organizzazione, il referente della funzione di supporto psicosociale che svolge i seguenti compiti:

coordina la stesura del piano degli interventi dell'equipe, sulla base della conoscenza degli specifici rischi del territorio, delle strutture della rete psico-sociale presenti nell'area di competenza, delle capacità ricettive di tali strutture e del personale che vi opera;

definisce all'interno del piano di settore le attività che l'equipe deve svolgere in emergenza nei riguardi delle vittime della comunità di riferimento e dei soccorritori, collaborando con le istituzioni nelle varie fasi di pianificazione e prevedendo la pronta disponibilità dei materiali e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti;

allerta l'equipe in emergenza;

assicura l'intervento sul luogo del disastro, immediatamente dopo il verificarsi di un evento catastrofico, dirigendo gli interventi dell'equipe sotto il coordinamento del direttore dei soccorsi sanitari;

fa riferimento al responsabile della «Funzione 2» che ha il compito di gestire tutte le problematiche rela-

tive agli aspetti sanitari dell'emergenza successivamente alla costituzione dei Centri di coordinamento (COM-CCS, ecc.);

dispone il turn-over degli operatori;

effettua una valutazione dei risultati acquisiti e provvede alle correzioni necessarie a migliorare il piano di interventi per eventuali emergenze successive;

coordina in stretta collaborazione con i servizi sanitari del territorio le attività di follow-up a lungo termine.

2. *Destinatari.*

Destinatari primari degli interventi di supporto psicologico - psichiatrico in emergenza sono le vittime dirette di eventi dirompenti ed improvvisi indipendentemente dalla gravità dei danni materiali subiti ed evidenti.

Debbono essere considerati potenziali destinatari anche i testimoni diretti di fatti gravemente lesivi che hanno minacciato o compromesso la sopravvivenza di un essere umano; i familiari delle vittime, per quanto lontani da un diretto coinvolgimento; i soccorritori, volontari e professionisti, che a qualsiasi titolo abbiano prestato il proprio aiuto alle vittime e ai sopravvissuti. Oltre che i singoli individui, destinatari di intervento possono essere interi gruppi sociali quali famiglie, squadre di soccorso, team operativi e altri gruppi: in tali casi l'intervento deve consentire di far mantenere o riacquistare relazioni positive e costruttive.

Nei casi in cui venga rilevata la necessità di stabilire delle precedenze per l'attivazione di azioni supporto, priorità verrà data alle fasce della popolazione più deboli e dunque a bambini ed anziani, persone con disabilità, soggetti già sofferenti di disturbi mentali ecc.

A prescindere dalla tipologia dell'evento catastrofico, è opportuno valutare a priori i fattori di rischio di un contesto emergenziale per poter prevenire disagi di natura psico-fisica nei soccorritori. Una volta che gli operatori sanitari si troveranno ad intervenire sul luogo della catastrofe dovrà essere garantito il loro lavoro attraverso un'azione di monitoraggio volta ad individuare segni e/o sintomi di possibili condizioni di stress e/o di disturbi psichici.

3. *Contesti d'intervento relativi all'entità dell'evento.*

3.a. *Evento catastrofico a effetto limitato.*

Un evento catastrofico ad effetto limitato, secondo la definizione fornita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2001, è caratterizzato dalla integrità delle strutture di soccorso del territorio in cui si manifesta e da una limitata estensione nel tempo delle operazioni di soccorso sanitario (meno di 12 ore).

In caso di una maxi-emergenza, la C.O. 118 attiva il piano straordinario dei soccorsi includendo nell'allertamento anche il referente dell'equipe di riferimento. Questi si rapporta al Direttore dei soccorsi sanitari (DSS), che coordina gli interventi sanitari sul luogo del disastro.

È ipotizzabile che tale equipe debba rimanere in attività per un tempo più lungo rispetto al PMA, con cui è in continuo raccordo, per consentire di essere a supporto anche a tutto il personale che ha preso parte alle operazioni di soccorso.

Al termine della fase di emergenza, dovranno essere garantite alcune funzioni e interventi essenziali a tutela della salute psichica della popolazione colpita.

Gli individui che sviluppano disordini psicologici e psichiatrici (inclusi i disturbi da stress post traumatico), dovranno avere accesso ad appropriati servizi di sostegno psicosociale presenti sul territorio per permettere loro una continuazione terapeutica.

Dovranno essere attivate azioni di valutazione degli interventi realizzati durante l'emergenza con particolare riferimento alle attività svolte sul campo.

3.b. *Evento catastrofico che travalica le potenzialità di risposta delle strutture locali.*

In una situazione, generalmente caratterizzata da devastazione di ampi territori, da un elevato numero di vittime e da un coordinamento delle operazioni spesso estremamente difficile, l'attivazione dell'equipe dovrà avvenire contestualmente all'inizio delle attività degli altri interventi di emergenza sanitaria.

In tale situazione, il supporto psicologico verrà offerto, nei limiti del possibile, nella fase immediatamente successiva all'evento.

Con l'attivazione dei vari centri di coordinamento dove opereranno enti, amministrazioni ed associazioni di volontariato anche provenienti da zone esterne all'area coinvolta, la gestione degli aspetti psicologico-psichiatrici dovrà ricondursi nell'ambito della Funzione 2 «sanità umana e veterinaria».

Sul piano operativo è utile distinguere una fase acuta, le cui caratteristiche e interventi sono sovrapponibili a quelli già descritti in precedenza, ed una fase di breve-medio termine che si conclude con la fase di ritorno alla normalità. Come per la catastrofe ad effetto limitato è difficile predeterminare la durata specifica di ciascuna fase.

*Interventi a breve-medio termine.*

Nella fase acuta gli interventi sono rivolti prevalentemente: alla salvaguardia della popolazione attraverso l'allontanamento della medesima dalla zona di pericolo; all'adozione di tutte le misure sanitarie di primo soccorso; al supporto emotivo immediato e di soddisfacimento dei bisogni essenziali per la sopravvivenza. Successivamente emergeranno le necessità legate all'adattamento della popolazione in un complesso abitativo provvisorio ed alle conseguenze psicologiche, sociali e pratiche connesse agli esiti dell'evento disastroso.

Nella fase a breve-medio termine l'equipe svolge quindi non solo attività rivolte al sostegno della popolazione ma anche funzioni volte a promuovere il ripristino delle reti di supporto sociale preesistenti o la creazioni di reti alternative per il rafforzamento delle risorse locali e le strategie di solidarietà presenti all'interno delle comunità.

È necessario ricercare una collaborazione costante con tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza e con le istituzioni della comunità, verificando la disponibilità delle strutture presenti (servizi sanitari pubblici, servizi di salute mentale, servizi socio-assistenziali, strutture sanitarie private).

È opportuno inoltre facilitare l'accesso ai servizi sanitari e sociali; fornire documentazione sulle persone a cui si è prestata assistenza in condizioni di emergenza e sugli interventi attuati; rendere disponibile ai Servizi richiedenti le informazioni sulle valutazioni relative ai fattori di rischio e di vulnerabilità individuali e collettivi allo scopo di attuare revisioni periodiche e follow-up a lungo termine.

4. *Formazione.*

Il tema della formazione riveste un'attenzione particolare poiché rappresenta una delle principali risorse utilizzabili all'interno delle strategie di prevenzione.

La conoscenza diffusa ed approfondita degli scenari di rischio, delle procedure organizzative e dei comportamenti più idonei da adottare in emergenza, può infatti migliorare i livelli di vigilanza, ridurre i tempi di risposta, rinforzare i comportamenti più efficaci per contrastare le minacce e limitare gli effetti degli eventi lesivi.

Le ricerche dimostrano che una parte degli stress individuali e collettivi che si sviluppano a seguito di disastri possono essere ridotti da un'adeguata preparazione di tutti gli attori coinvolti, sia a livello individuale che collettivo.

Finalità generale di ogni azione formativa in questo campo è dunque quella di diffondere e consolidare strategie efficaci a fronteggiare dei pericoli attivando rapidamente processi di selezione percettiva e processi cognitivi complessi, a fronte di emozioni intense e processi comunicativi non ordinari. In questo senso, ogni azione di formazione deve necessariamente includere modi efficaci di comunicare, decidere, valutare, gestire le emozioni e far conoscere procedure comuni all'interno dei differenti scenari ipotizzati.

I professionisti, che operano in campo psicosociale, devono essere adeguatamente formati a svolgere attività che sono proprie di un contesto di emergenza collettiva. Tra queste si possono elencare:

attività informative rivolte alla popolazione sulle tecniche di gestione dello stress e sulle reazioni a situazioni critiche;

attività di ricongiungimento con i familiari;

raccolta di dati per la valutazione post-emergenza;

informazioni connesse ai bisogni pratici della popolazione.

Roma, 13 giugno 2006

*Il Presidente:* PRODI

*Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2006*
*Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 331*

ALLEGATO 1

## TRIAGE

Il triage è l'insieme di criteri su cui l'operatore si basa per classificare i soggetti in classi di priorità di trattamento (gravità della condizione clinica e differibilità/indifferibilità dell'intervento terapeutico) e per indicare il tipo e le modalità di invio del paziente alle strutture sanitarie della catena dei soccorsi. Il triage deve consentire la valutazione delle conseguenze psicologiche e psichiatriche dell'evento catastrofico, essere prioritariamente rivolto alle vittime, alle categorie a rischio ed ai soccorritori che presentano un'evidente condizione di disagio che può interessare la sfera emotiva, cognitiva e comportamentale.

Particolare attenzione deve essere posta alle modalità di conduzione della valutazione, al contesto in cui essa viene effettuata, alle esigenze o priorità espresse dal soggetto, alla tutela della privacy ed al rischio di stigmatizzazione.

*Procedure.*

Per effettuare un efficace triage, selezione che deve avvenire a tutti i livelli della catena dei soccorsi, si deve tener conto che:

le operazioni richiedono la disponibilità di spazi adeguati che consentano un livello accettabile di privacy;

le procedure devono essere adeguate alla peculiarità degli scenari ed essere utilizzabili da operatori con livelli di formazione differente;

i protocolli devono comunque essere semplici, di rapida memorizzazione ed esecuzione, basati su criteri di assegnazione dei livelli di priorità attendibili e riproducibili;

le valutazioni e gli eventuali interventi effettuati devono essere sempre registrati e la documentazione relativa deve essere opportunamente conservata e prontamente accessibile;

le operazioni di triage non devono rallentare o interferire con le altre operazioni di soccorso.

*Strumenti.*

Per le operazioni di triage devono essere disponibili:

schede di triage, possibilmente in custodie impermeabilizzate, che devono seguire il soggetto nei vari trasferimenti e documentare le valutazioni effettuate ed i provvedimenti adottati. È necessario che le schede contengano almeno i seguenti dati: generalità, classe di priorità assegnata, ipotesi diagnostica, eventuali interventi effettuati indicazioni per l'invio;

tags di triage, in custodie impermeabili, per la identificazione del soggetto e della classe di priorità assegnata. Per una facile identificazione, potrà essere utilizzata la sigla Psic seguita da un codice numerico (1, 2, 3) corrispondente alla classe di priorità assegnata;

presidi farmacologici per gli interventi di emergenza.

## CLASSI DI PRIORITÀ

Priorità bassa (Psi 1).

Soggetti con sintomi psicopatologici lievi che richiedono interventi di supporto psicologico o trattamenti farmacologici differibili.

Priorità intermedia (Psi 2).

Soggetti con sintomi psicopatologici di gravità intermedia che richiedono una valutazione specialistica per interventi di supporto psicologico e/o trattamento farmacologico, dopo eventuale periodo di osservazione.

Priorità alta (Psi 3).

Soggetti con gravi reazioni peritraumatiche che comportano marcata riduzione dell'autonomia individuale, ridotta consapevolezza di malattia, compromissione delle funzioni cognitive, pericolosità per sé e per gli altri e pertanto richiedono interventi immediati o valutazioni specialistiche.

## SCHEDA DI TRIAGE PSICOLOGICO

| DATA: | __/__/__ | OPERATORE | PSICOLOGO | | PSICHIATRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA: | | NOME: | COGNOME: | | | |
| SEDE DELL'INTERVENTO: | | | | | | |

| PAZIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COGNOME: | NOME: | SESSO | M | F | |
| LUOGO E DATA DI NASCITA: | | | | | |
| INDIRIZZO: | TEL: | | | | |
| LUOGO DI PROVENIENZA: ☐PMA ☐CANTIERE INDICARE INDIRIZZO: | | | | | |

| ACCOMPAGNATORE | NOME: | COGNOME: | TEL: |
|---|---|---|---|
| PREGRESSI PROBLEMI PSICOLOGICI | SI | NO | (specificare):____________________ |
| PREGRESSI PROBLEMI PSICHIATRICI | SI | NO | (specificare):____________________ |
| TRATTAMENTI PSICOFARMACOLOGICI PRECEDENTI (specificare DOSE e POSOLOGIA): | | | |

| REAZIONE ALL'EVENTO CATASTROFICO DI CARATTERE: | VALUTAZIONE DELLE RISORSE: |
|---|---|
| ☐ ANSIOSO ☐ LIEVE ☐ GRAVE | ☐ CAPACITA' DI COPING ☐ INDIVIDUALI ☐ COLLETTIVE |
| ☐ DEPRESSIVO ☐ LIEVE ☐ GRAVE | ☐ DISPONIBILITA A RICEVERE AIUTO |
| ☐ DI SCOMPENSO ☐ LIEVE ☐ GRAVE | |

| INDICAZIONI D'INTERVENTO: | |
|---|---|
| FASE ACUTA | ☑ SANITARIO ☐ PMA ☐ OSPEDALE/ OSPEDALE DA CAMPO |
| | ☐ SOSTEGNO DELL'EQUIPE PSICOSOCIALE |
| FASE DI MEDIO TERMINE | ☐ STRUTTURE PSICOLOGICHE E PSICHIATRICHE DEL SERVIZIO SANITARIO |
| | ☐ STRUTTURE SOCIOI/EDUCATIVE |

| INTERVENTI EFFETTUATI: | |
|---|---|
| ☐ TRATTAMENTO PSICOLOGICO | ☐ TRATTAMENTO FARMACOLOGICO ( DOSE E POSOLOGIA): ESCLUSIVAMENTE A CURA DEL PERSONALE MEDICO |
| ☐ DIMESSO | ☐ RIFIUTA FIRMA……………………………………… |

ALLEGATO 2

## FORMAZIONE

Gli specialisti che operano in emergenza devono essere preparati, durante la formazione, a svolgere le seguenti funzioni, rivolte alle vittime di una catastrofe:

Accoglienza - Ridurre l'esposizione dei soggetti agli eventi traumatici ed alle loro conseguenze; soddisfare i bisogni primari e pratici; facilitare la verbalizzazione delle emozioni e la condivisione delle esperienze; favorire la ricomposizione dei nuclei familiari; aiutare a riguadagnare un senso di controllo sulla situazione e favorire il recupero di un ruolo attivo ecc.

Informazione - Fornire informazioni semplici, accurate ed attendibili:

sulle cause, sulla evoluzione, sulle conseguenze dell'evento;

sui servizi di emergenza immediatamente disponibili (accessibilità ai servizi);

sulle condizioni dei familiari;

Raccogliere, verificare e diffondere notizie nel rispetto delle persone coinvolte nell'evento (deceduti, vittime con danni fisici, ospedalizzati, dispersi) e degli addetti alla comunicazione; registrare i dati delle persone assistite e degli interventi effettuati; valutare le esigenze informative di specifici gruppi (bambini e adolescenti; anziani; persone con problemi fisici e mentali) e la necessità di fornire le informazioni anche in lingue diverse.

Interventi clinici - Valutare la presenza di reazioni emotive, disturbi del comportamento e/o significative alterazioni del funzionamento cognitivo che possono essere legate ad eventuali condizioni patologiche organiche; identificare i soggetti che necessitano di assistenza psicologica - psichiatrica immediata (per condizioni acute e gravi, che possono ridurre la capacità di autonomia, intralciare le operazioni di soccorso e creare situazioni di pericolo per se e per gli altri) e coloro che richiedono ulteriori approfondimenti diagnostici; individuare coloro che richiedono interventi sanitari d'emergenza non psichiatrici; fornire interventi psicologici o psichiatrici non differibili a soggetti con gravi reazioni emotive, disturbi del comportamento, alterazioni significative del funzionamento cognitivo.

Interventi psico-sociali - Svolgere attività psico-sociale individuale, familiare e di gruppo per mezzo di tecniche accreditate; effettuare interventi alle prime fasi dell'elaborazione del lutto in situazioni specifiche (identificazione dei deceduti; partecipazione a cerimonie o rituali della comunità), o su aspetti pratici (accesso ai servizi di emergenza sanitaria e sociale; accesso ai servizi amministrativi e legali per problemi finanziari, lavorativi o abitativi); svolgere interventi di consulenza individuali e di gruppo nei confronti di operatori che hanno compiti educativi o che sono punto di riferimento delle comunità.

---

ALLEGATO 3

## GLOSSARIO

*Catastrofe.*

Evento che coinvolge un numero elevato di vittime e le infrastrutture di un determinato territorio producendo un'improvvisa e grave sproporzione, tra richieste di soccorso e risorse disponibili, destinata a perdurare nel tempo (oltre 12 ore).

*Catastrofe ad effetto limitato.*

Evento che coinvolge un numero elevato di vittime, ma non le infrastrutture di un determinato territorio; è caratterizzata dalla limitata estensione temporale delle operazioni di soccorso (meno di 12 ore).

*Catena dei soccorsi.*

Sequenza di dispositivi, funzionali e/o strutturali, che consentono la gestione delle vittime di una catastrofe.

*(CCS) Centro di coordinamento soccorsi.*

Rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione civile a livello provinciale. È composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale, I compiti del CCS consistono nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza attraverso il coordinamento dei COM.

*(COC) Centro operativo comunale.*

Centro operativo a supporto del sindaco per la direzione ed il coordinamento degli interventi di soccorso in emergenza.

*(COM) Centro operativo misto.*

Centro operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività dei sindaci.

*(DICOMAC) Direzione di comando e controllo.*

Rappresenta l'organo di coordinamento nazionale delle strutture di Protezione civile nell'area colpita dall'evento disastroso. Viene attivato dal Dipartimento della protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.

*(DSS) Direttore dei soccorsi sanitari.*

Medico con esperienza e formazione adeguata, presente in zona operazioni e responsabile della gestione in loco di tutto il dispositivo di intervento sanitario. Opera in collegamento con il medico coordinatore della centrale operativa 118, si coordina con il referente sul campo del soccorso tecnico (VVF) e con quello delle forze di Polizia.

*DSM-IV.*

Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder, American Psychiatric Association - Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, 1994.

*Funzioni di supporto.*

Modalità organizzativa in cui si articolano i vari settori di attività e di riferimento all'interno dei centri di coordinamento istituiti in emergenza. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure ed in emergenza coordina gli interventi.

*Funzione 2.*

Funzione 2 - Sanità umana, veterinaria e di assistenza sociale - attivata a livello di centri di coordinamento operativi in emergenza (DICOMAC, CCS, COM, CCC).

*Ospedali da campo.*

Dispositivi di intervento composti da uomini e mezzi in grado di assicurare alle vittime della catastrofe un livello di cure intermedio tra il primo soccorso ed il trattamento definitivo. Offrono la possibilità di effettuare interventi chirurgici di urgenza, assistenza intensivistica protratta per più ore e degenza di osservazione clinica. Sono sinonimi di Centro medico di evacuazione (CME).

*(PMA) Posto medico avanzato.*

Dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell'evento. Può essere sia una struttura (tende, containers), sia un'area funzionalmente deputata al compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento e organizzare l'evacuazione sanitaria dei feriti.

*Triage.*

Processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed alle priorità di trattamento e/o di evacuazione.

**06A07937**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A - Società cooperativa a r.l.», in Ciampino.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005, con il quale la società «A - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ciampino (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Serrao Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale l'avv. Serrao Francesco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Bruno Nigro, nato a Roma il 3 marzo 1962, domiciliato a Roma, via Gregorio VII n. 267, è nominato commissario liquidatore della società «A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ciampino (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 5 dicembre 2005, in sostituzione dell'avv. Serrao Francesco, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A07962**

DECRETO 26 luglio 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ricerca e sviluppo - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, con il quale la società «Ricerca e sviluppo - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Maria Stella Coccia ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con quale l'avv. Maria Stella Coccia rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. La Rosa Otello, nato a Roma il 27 giugno 1946, residente in Roma, via Tiburtina n. 364, è nominato commissario liquidatore della società «Ricerca e sviluppo - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2005, in sostituzione dell'avv. Maria Stella Coccia, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A07963**

DECRETO 26 luglio 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società cooperativa Estia s.c. a r.l.», in Reggio Calabria.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997, con il quale la «Società cooperativa Estia s.c. a r.l.», con sede in Reggio Calabria è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Piero Antonio Mallamace ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Piero Antonio Mallamace rinuncia al mandato;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005, con il quale il dott. Giuseppe Senese è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Piero Antonio Mallamace;

Vista la nota con quale il dott. Giuseppe Senese rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. D'Agostino Fabrizio, nato a Lamezia Terme il 26 settembre 1969 ed ivi residente in via della Vittoria n. 22/a, è nominato commissario liquidatore della società «Società cooperativa Estia s.c. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 10 novembre 1997, in sostiuzione del dott. Giuseppe Senese, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A07964**

DECRETO 26 luglio 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Risorgimento società cooperativa a r.l.», in Soriano Calabro.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2006, con il quale la «Risorgimento società cooperativa a r.l.», con sede in Soriano Calabro (Vibo Valentia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Cefaly Giovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Cefaly Giovanni rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. D'Agostino Fabrizio, nato a Lamezia Terme il 26 settembre 1969 ed ivi residente in via della Vittoria n. 22/a, è nominato commissario liquidatore della «Risorgimento Società Cooperativa a r.l.», con sede in Soriano Calabro (Vibo Valentia), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 16 gennaio 2006, in sostituzione del dott. Cefaly Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A07965**

DECRETO 26 luglio 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del sud) - Società cooperativa a r.l.», in Trentola Ducenta.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005, con il quale la società «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del sud) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cucco Vincenzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Cucco Vincenzo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa D'Agostino Angela, nata a Caserta il 15 novembre 1969, domiciliata a Liberi (Caserta) via Trivoci n. 10, è nominata commissario liquidatore della società «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del sud) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del dott. Cucco Vincenzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A07966**

DECRETO 26 luglio 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Progetto 84 - Società cooperativa edilizia di produzione e lavoro a r.l.», in Roggiano Gravina.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1997, con il quale la società «Progetto 84 - Società cooperativa edilizia di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza) è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Corriere Margherita ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Corriere Margherita rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Caprio Maria, nata a Avellino il 24 settembre 1964, residente a Rende (Cosenza), via Brodolini n. 3, è nominata commissario liquidatore della «Progetto 84 - Società cooperativa edilizia di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 luglio 1997, in sostituzione della dott.ssa Corriere Margherita, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A07967**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 2006.

**Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Latina e delle commissioni speciali in seno al Comitato stesso.**

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, che reca norme in materia di «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto l'art. 44 della stessa legge, sostitutivo del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il terzo comma dell'art. 46 della stessa legge, che prevede la costituzione di speciali commissioni, per la decisione dei ricorsi alle stesse attribuiti con nomina dei componenti per decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Viste le circolari del Ministero del lavoro numeri 13 e 24, rispettivamente del 29 agosto 1970 e 11 dicembre 1970 nonché la n. 31 del 29 aprile 1989 con le quali vengono impartite direttive per la costituzione, ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la legge 25 marzo 1999, n. 74, che ha convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità dì enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento;

Visto il decreto n. 41 del 10 maggio 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Latina e i decreti numeri 51, 52 e 53 del 24 giugno 2002 con i quali sono state ricostituite le commissioni speciali di cui al citato comma 3, art. 46 della legge n. 89/1988;

Considerato che la seduta di insediamento del suddetto Comitato provinciale I.N.P.S. si è tenuta in data 25 giugno 2002;

Tenuto conto che il Comitato è scaduto e che si rende necessario provvedere alla relativa ricostituzione;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, che disciplina la proroga degli organi collegiali;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che detta, tra l'altro, norme e criteri da seguire ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dall'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, tra i settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 34 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 prevede che il Comitato provinciale I.N.P.S. deve essere composto come segue:

n. 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui n. 1 in rappresentanza dei dirigenti d'azienda,

n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro,

n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi,

il direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato,

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato o un suo delegato;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

Visti i dati forniti dalla locale CCIAA in ordine agli indici dei singoli comparti produttivi della provincia di Latina;

Tenuto conto dei settori produttivi che maggiormente concorrono alla formazione del reddito e allo sviluppo dell'economia provinciale;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che dispone che i membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del precedente art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vanno nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella Provincia;

Visto che, ai fini della individuazione delle organizzazioni «più rappresentative» sono stati primariamente determinati i seguenti criteri di valutazione:

*a)* consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

*b)* ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative;

*c)* partecipazione alla formazione ed alla stipulazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro;

*d)* partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Latina; nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto delle notizie e dei dati, anche di natura riservata, forniti dalle organizzazioni sindacali, nonché delle notizie e dati, anche di natura riservata, in possesso della Direzione provinciale del lavoro e/o da questa acquisiti;

Considerato che, per quanto a conoscenza della Direzione provinciale del lavoro di Latina, non sono stati rilevati sostanziali mutamenti nei settori economici della Provincia rispetto alla situazione esistente alla data della precedente ricostituzione del Comitato e delle commissioni speciali;

Fatte le opportune valutazioni e comparazioni fra le organizzazioni significative per la rappresentatività ed

attività su tutto il territorio provinciale, nello spirito della più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali significativamente operanti sul territorio;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi in seno al ricostituendo consesso, garantisce il «pluralismo partecipativo», principio già nel passato e recentemente confermato dal più avanzato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui le organizzazioni e associazioni che, anche a seguito delle notizie da loro fornite e da altri elementi raccolti dalla Direzione provinciale del lavoro, risultano minoritarie sul piano provinciale possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte nei loro interessi dalla presenza, nel consesso stesso, delle altre organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Ritenute di dover, in osservanza a tutto fin qui premesso, ripartire:

gli 11 posti previsti per la categoria produttiva dei lavoratori dipendenti, di cui n. 1 ai dirigenti d'azienda - CIDA - (ope legis), come di seguito:

n. 4 posti alla C.G.I.L. (n. 1 agricoltura - n. 2 industria - n. 1 commercio);

n. 4 posti alla C.I.S.L. (n. 1 agricoltura - n. 1 industria - n. 2 commercio);

n. 1 posto alla U.I.L. (industria);

n. 1 posto alla U.G.L. (agricoltura);

n. 1 posto alla C.I.D.A.;

i 3 posti per la categoria produttiva dei datori di lavoro, come di seguito:

n. 1 posto alla CONFINDUSTRIA della provincia di Latina (Industria);

n. 1 posto alla CONFCOMMERCIO (Commercio);

n. 1 posto alla CONFAGRICOLTURA (Agricoltura);

i 3 posti per la categoria produttiva dei lavoratori autonomi, come di seguito:

n. 1 posto alla C.N.A. - Confederazione nazionale artigianato, in rappresentanza degli artigiani;

n. 1 posto alla CONFESERCENTI, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

n. 1 posto alla Federazione provinciale dei coltivatori diretti, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, su richiesta della Direzione provinciale del lavoro di Latina;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Latina, per quattro anni, con decorrenza dalla data di insediamento, il Comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

*In rappresentanza dei lavoratori del settore primario (Agricoltura)*

C.I.S.L. - Priori Tiziana, nata a Velletri (Roma) il 26 gennaio 1965 e residente a Roccamassima (Latina) in via S. Giuliano, 10;

C.G.I.L. - Maggi Amerigo, nato ad Avellino l'8 ottobre 1932 e residente a Formia, piazza IV Novembre n. 5;

U.G.L. - Santoro Mario, nato a Roma il 5 novembre 1934 e residente a Latina, via Giovanni XXIII n. 4.

*In rappresentanza dei lavoratori del settore secondario (Industria)*

C.I.S.L. - Coco Umberto, nato a Norma (Latina) il 20 gennaio 1947 e residente a Latina Scalo in via Gloria n. 65;

C.G.I.L. - Lepri Velia, nata a Roma il 12 settembre 1941 e residente a Sabaudia (Latina) in via Acquaviva, Pod. 1043;

C.G.I.L. - Freguglia Giorgio, nato a Cisterna (Latina) il 1° settembre 1948 e ivi residente in via Pettirosso, 8 - Borgo Podgora;

U.I.L. - Pirone Pietro, nato a Napoli il 7 aprile 1933 e residente a Latina in via Eroi del Lavoro n. 12.

*In rappresentanza dei lavoratori del settore terziario (Commercio)*

C.I.S.L. - Cicala Antonio, nato a Presenzano (Caserta) il 4 ottobre 1951 e residente a Formia in via Vico della Torre n. 33;

C.I.S.L. - Ranellucci Rutilio, nato a Maenza (Latina) il 9 maggio 1955 ed ivi residente in via Maria de Mattias, s.n.c.;

C.G.I.L. - Della Fornace Massimo, nato a Terracina (Latina) il 29 marzo 1942 e residente a Roma in via Clemente Rebora.

*In rappresentanza dei dirigenti d'azienda*

C.I.D.A. - Torselli Arnaldo, nato a Bassiano (Latina) il 23 aprile 1933 e residente a Latina in via Abruzzo n. 79.

*In rappresentanza dei datori di lavoro del settore primario (Agricoltura)*

Confagricoltura - Allegri Dino, nato a San Giovanni Ilarione (Verona) il 24 gennaio 1948, residente a Sezze Scalo (Latina) in via Maina n. 15.

*In rappresentanza dei datori di lavoro del settore secondario (Industria)*

Assindustria - Viceconte Sergio, nato a Napoli il 5 settembre 1945 e domiciliato c/o l'Assindustria di Latina - Via Montesanto, 8.

*In rappresentanza dei datori di Lavoro del settore terziario (Commercio)*

Confcommercio - Cassano Salvatore, domiciliato c/o la Confcommercio di Latina.

*In rappresentanza dei lavoratori autonomi degli artigiani*

C.N.A. - Cavese Filippo, nato il 28 aprile 1942 e residente presso la C.N.A. di Latina in via Pier Luigi Nervi n. 258/L.

*In rappresentanza dei lavoratori autonomi del commercio*

Confesercenti - Vallone Giuseppe, nato a Spigno Saturnia (Latina) il 6 settembre 1936 ed ivi residente in via Argentari, 30.

*In rappresentanza dei lavoratori autonomi dell'agricoltura*

Coltiv. diretti - Santori Daniela, nata a Latina il 15 gennaio 1965 e domiciliata ad Aprilia (Latina) in via Roselli, 30 - Località Campoverde.

COMPONENTI DI DIRITTO

Il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Latina o suo delegato;

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Latina o suo delegato;

Il direttore *pro-tempore* della Sede provinciale I.N.P.S. di Latina.

Art. 2.

Ai fini della composizione delle commissioni speciali previste dall'art. 46, terzo comma della legge 9 marzo 1988, n. 89.

Richiamate le premesse di cui al presente decreto circa la rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover osservare analoghi criteri e procedure circa l'individuazione delle organizzazioni sindacali interessate;

Visti i dati e le notizie, come in premessa, nonché le relative designazioni pervenute, come da richiesta della Direzione provinciale del lavoro di Latina, sono nominati:

*A) Per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (4 componenti)*

Coltivatori diretti:

Canciani Giancarlo, nato a Sabaudia (Latina) il 18 novembre 1946 ed ivi residente in via Migliora 54 n. 72;

Conti Pasquale, nato a Fondi (Latina) in via S. Oliva, 48.

CIA - Conf. italiana agricoltori:

Giovangrossi Emilio, nato a Cori (Latina) il 12 ottobre 1965 ed ivi residente in via dell'Annunziata, 195;

Selvaggi Angela, nata a Terracina il 30 dicembre 1941 ed ivi residente in viale Circe, 142.

*B) Per la categoria degli artigiani (4 componenti)*

C.N.A.:

Monti Aldo, nato il 20 settembre 1961 e residente a Fondi (Latina) in via Covino, 13;

Pucci Clarita, domiciliata a Latina in via Alfieri, 24.

Confartigianato:

Montomoli Emo, nato a Grosseto il 1º giugno 1931 e residente a Latina in via Praga n. 2;

Caschera Fabrizio, nato a Latina il 20 maggio 1976 e residente a Sermoneta (Latina) in via Battaglia di Lepanto, 2/A.

*C) Per la categoria degli esercenti attività commerciali (4 componenti)*

Confcommercio:

Ficaccia Salvatore, domiciliato presso la Confcommercio di Latina;

Mangione Vincenzo, domiciliato presso la Confcommercio di Latina;

Pontecorvo Pierpaolo, domiciliato presso la Confcommercio di Latina.

Confesercenti:

Moretto Silvano, nato a Latina il 3 giugno 1953 e residente a Latina in Strada delle Polledrare, s.n.c.

Il presente decreto, della cui immediata esecuzione è incaricato il direttore dell'I.N.P.S. di Latina, ai sensi del soprarichiamato decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, art. 5, comma 1, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Latina, 3 agosto 2006

*Il dirigente:* RUGGIERO

**06A07968**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 agosto 2006.

**Conferma dell'incarico al Consorzio produttori e tutela della D.O.P. «Fontina» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Fontina».**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P. delle I.G.P e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio produttori e tutela della D.O.P. «Fontina» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Fontina»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a2)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato C.S.Q.A. - Certificazioni Srl autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina» con decreto ministeriale 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 2002, successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio ha richiesto la modificazione dello statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002 sopra citato;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Ritenuto di poter accogliere le predette modifiche in quanto conformi alla vigente normativa;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio produttori e tutela della D.O.P. «Fontina» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, nei riguardi della D.O.P. «Fontina»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di scadenza prevista dal decreto 26 aprile 2002, l'incarico, già concesso con il decreto citato, al Consorzio produttori e tutela della D.O.P. «Fontina», con sede in Aosta, regione Borgnalle n. 10/L, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Fontina».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A07942**

---

DECRETO 18 agosto 2006.

**Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto», con sede in Sondrio, via Bormio, n. 26, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulla denominazione di origine protetta «Bitto» e sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati, individuata all'art. 4, lettera *a2*), del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita su entrambe le indicazioni geografiche protette tutelate, valutando le dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e le attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni Srl. L'organismo di controllo citato è autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bitto» con decreto ministeriale 13 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2003, successivamente prorogato, e sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» con decreto ministeriale 13 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 510/2006 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, per la denominazione di origine protetta «Bitto» e per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto», con sede in Sondrio, via Bormio n. 26, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla denominazione di origine protetta «Bitto», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Bitto» e per la D.O.P. «Valtellina Casera».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Bitto» e della D.O.P. «Valtellina Casera» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto sono ripartiti in conformità al decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I costi dell'attività svolta dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, che interessa esclusivamente una delle denominazioni di origine protetta per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione di origine protetta cui è rivolta l'attività del Consorzio.

3. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Bitto» e della D.O.P. «Valtellina Casera» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati, individuata all'art. 4, lettera *a2)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A07943**

DECRETO 18 agosto 2006.

**Riconoscimento del Consorzio di tutela del formaggio «Caciocavallo Silano» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato

decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano con sede in Spezzano della Sila - località Camigliatello Silano (Cosenza), via Forgitelle s.n.c., intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati, individuata all'art. 4, lettera *a2)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato ISMECERT, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» con decreto ministeriale 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, successivamente rinnovato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 510/06 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione. anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'inimissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano con sede in Spezzano della Sila - località Camigliatello Silano (Cosenza), via Forgitelle s.n.c., è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Caciocavallo Silano» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 163 del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere

evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Caciocavallo Silano».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Caciocavallo Silano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Caciocavallo Silano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati, individuata all'art. 4, lettera *a2)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A07944**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 28 luglio 2006.

**Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e n. 3501/2006. Approvazione del piano degli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate. Individuazione degli enti attuatori ed attribuzione dei finanziamenti.**

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Richiamato il decreto del 18 novembre 2004 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 novembre 2005, prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;

Visto il successivo decreto del 13 gennaio 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006 in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito le medesime province nel mese di novembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 con la quale

sono state ripartite tra le regioni le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006 con cui sono state previste «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»;

Preso atto che all'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato per le predette situazioni di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Vista l'entità complessiva delle risorse stanziate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005, pari a € 8.695.517,43, disponibili sulla contabilità speciale n. 3369 intestata al commissario delegato;

Richiamata l'ordinanza commissariale C/2 del 18 luglio 2006 con la quale le risorse sono state ripartite, destinando agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate € 6.630.000,00;

Dato atto che d'intesa con le province di Arezzo, Grosseto e Siena sono stati individuati tra tutti gli interventi segnalati, quelli prioritari per un importo complessivo di € 10.005.000,00 (allegato 1);

Considerato che gli interventi prioritari sono stati finanziati fino alla concorrenza di € 6.630.000,00, corrispondenti alle risorse attualmente disponibili per tale scopo (allegato 1);

Considerato che nell'allegato sopra menzionato sono stati individuati anche gli enti attuatori degli interventi ed i finanziamenti loro attribuiti;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'opera degli enti attuatori individuati nell'allegato 1 per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori, con la facoltà di utilizzare gli strumenti previsti all'art. 2, e 3 dell'ordinanza n. 3501/2006;

Ritenuto di stabilire che i lavori di cui all'allegato n. 1 debbano essere progettati ed appaltati entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro i successivi dodici mesi dal suddetto termine;

Ritenuto di concedere agli enti attuatori, con la presente ordinanza, una anticipazione pari al 10% del finanziamento attribuito per ciascun intervento;

Ritenuto di stabilire con successiva ordinanza le modalità di erogazione degli ulteriori finanziamenti, del monitoraggio dei lavori e della rendicontazione delle spese;

Richiamata l'ordinanza commissariale C/1 del 28 marzo 2006 con la quale, tra l'altro, sono stati elencati i comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici in questione;

Considerato che per mero errore materiale non sono stati inseriti i comuni di Cortona (Arezzo) e Scansano (Grosseto);

Ritenuto pertanto di integrare il suddetto elenco con i comuni di Cortona (Arezzo) e Scansano (Grosseto);

Ordina:

1. Di individuare come prioritari gli interventi elencati nell'allegato n. 1 per un importo di €10.005.000,00.

2. Di nominare come enti attuatori degli interventi quelli individuati nell'allegato n. 1 e di attribuire a ciascuno di essi i finanziamenti riportati nello stesso allegato, per un totale di € 6.630.000,00.

3. Di avvalersi dell'opera degli enti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori con la facoltà di utilizzare gli strumenti previsti all'art. 2, e 3 dell'ordinanza n. 3501/2006.

4. Che i lavori finanziati di cui all'allegato n. 1 debbano essere progettati ed appaltati entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro i successivi dodici mesi dal predetto termine.

5. Di concedere agli enti attuatori una anticipazione pari al 10% del finanziamento attribuito per ciascun intervento.

6. Di stabilire con successiva ordinanza le modalità di erogazione degli ulteriori finanziamenti, del monitoraggio dei lavori e della rendicontazione delle spese.

7. Di integrare l'allegato 1 dell'ordinanza commissariale C/1 del 28 marzo 2006 con i comuni di Cortona (Arezzo) e Scansano (Grosseto).

8. Di comunicare la presente ordinanza alle strutture regionali di supporto all'attività commissariale e agli enti attuattori degli interventi, e di disporne la pubblicazione per estratto, esclusi gli allegati, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 luglio 2006

*Il commissario delegato:* ARTUSA

**06A07951**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 23 agosto 2006*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2812 |
| Yen | 149,09 |
| Lira cipriota | 0,5761 |
| Corona ceca | 28,106 |
| Corona danese | 7,4615 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67730 |
| Fiorino ungherese | 275,65 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6959 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9045 |
| Corona svedese | 9,2010 |
| Tallero sloveno | 239,59 |
| Corona slovacca | 37,615 |
| Franco svizzero | 1,5799 |
| Corona islandese | 90,08 |
| Corona norvegese | 8,0430 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2895 |
| Nuovo leu romeno | 3,5294 |
| Rublo russo | 34,2740 |
| Nuova lira turca | 1,8689 |
| Dollaro australiano | 1,6735 |
| Dollaro canadese | 1,4243 |
| Yuan cinese | 10,2110 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9649 |
| Rupia indonesiana | 11658,28 |
| Won sudcoreano | 1224,31 |
| Ringgit malese | 4,7078 |
| Dollaro neozelandese | 2,0027 |
| Peso filippino | 65,751 |
| Dollaro di Singapore | 2,0164 |
| Baht tailandese | 48,184 |
| Rand sudafricano | 9,0795 |

*Cambi del giorno 24 agosto 2006*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2831 |
| Yen | 149,28 |
| Lira cipriota | 0,5761 |
| Corona ceca | 28,203 |
| Corona danese | 7,4607 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67740 |
| Fiorino ungherese | 279,23 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6959 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9333 |
| Corona svedese | 9,1906 |
| Tallero sloveno | 239,59 |
| Corona slovacca | 37,775 |
| Franco svizzero | 1,5808 |
| Corona islandese | 89,97 |
| Corona norvegese | 8,0755 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2915 |
| Nuovo leu romeno | 3,5322 |
| Rublo russo | 34,3020 |
| Nuova lira turca | 1,8984 |
| Dollaro australiano | 1,6794 |
| Dollaro canadese | 1,4235 |
| Yuan cinese | 10,2295 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9789 |
| Rupia indonesiana | 11727,53 |
| Won sudcoreano | 1230,81 |
| Ringgit malese | 4,7205 |
| Dollaro neozelandese | 2,0117 |
| Peso filippino | 66,182 |
| Dollaro di Singapore | 2,0224 |
| Baht tailandese | 48,337 |
| Rand sudafricano | 9,1502 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**06A08100-06A08101**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante: «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2006).

Il titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 3, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2006, è correttamente riformulato nel seguente modo: «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.»;

ed ancora, alla pag. 4, seconda colonna, all'art. 10, comma 1., al quarto rigo, dove è scritto: «... *determinate* con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ...», leggasi: «... *determinata* con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ...».

**06A08135**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-200) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 90018 | **TERMINI IMERESE (PA)** | CESEL SERVIZI | Via Garibaldi, 33 | 091 | 8110002 | 8110510 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00